SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 163° - Numero 36

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 12 febbraio 2022** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 10 dicembre 2021.

Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 del progetto «ALFA Accogliere le fragilità» HOME/2018/AMIF/AG/EMAS/0081, di cui all'assistenza emergenziale dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 516/2014 istitutivo del Fondo asilo, migrazione e integrazione FAMI 2014-2020. Richiesta di integrazione. (Decreto n. 26/2021).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria, che ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il comma 244 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 che prevede che il recupero, nei confronti delle amministrazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, può essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime amministrazioni ed organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilità del predetto Fondo di rotazione;

Visto il regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 che istituisce il Fondo asilo, migrazione e integrazione 2014-2020, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio;

Visto, in particolare, l'art. 21 che prevede un sostegno finanziario da parte del suddetto strumento per far fronte a necessità urgenti e specifiche nell'eventualità di una situazione di emergenza, come definita all'art. 2, lettera *k)* del medesimo regolamento;

Visto il *Grant Agreement* HOME/2018/AMIF/AG/EMAS/0081 sottoscritto in data 28 marzo 2019 tra la Commissione europea ed il Ministero dell'interno - Prefettura di Torino - Ufficio territoriale del Governo, relativamente al progetto «ALFA - Accogliere le fragilità», diretto ad assicurare tutela immediata alle persone vulnerabili ed in particolare alle donne richiedenti asilo e potenziali vittime di tratta;

Considerato che detto progetto ha un costo complessivo di euro 5.905.993,40 alla cui copertura finanziaria concorrono l'Unione europea per il 90 per cento, pari ad euro 5.315.394,06 e l'Italia per il restante 10 per cento;

Considerato che con il decreto direttoriale IGRUE n. 34 dell'11 luglio 2019, è stato già assegnato per il progetto «ALFA - Accogliere le fragilità», l'importo di euro 590.599,34;

Considerato che, la Commissione europea ha apprezzato la strategicità e l'efficacia che si sta realizzando attraverso il predetto progetto ALFA, diretto ad assicurare una tutela adeguata alle persone vulnerabili, ha attribuito maggiori risorse rispetto a quelle contenute nel *Grant Agreement* del 2019, come previsto dall'emendamento n. 5 del 14 maggio 2021;

Considerato che il suddetto emendamento n. 5, sottoscritto tra la Commissione europea ed il Ministero dell'interno - Prefettura di Torino - Ufficio Territoriale del Governo, ha aumentato, il costo complessivo del predetto progetto ad euro 8.858.990,10 oltre a rimodulare le percentuali di cofinanziamento ed a prorogare i termini di scadenza al 31 marzo 2022;

Considerato che alla copertura finanziaria per la realizzazione del progetto ALFA, concorrono l'Unione europea per il 60 per cento e l'Italia per il restante 40 per cento e che sul Sistema finanziario IGRUE l'intervento è censito con codice: 2019PT003SEC004;

Vista la nota n. 0004275 del 9 giugno 2021, con la quale il Ministero dell'interno – Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, richiede l'intervento del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per assicurare

l'integrazione dell'onere a carico dell'Italia, pari ad euro 3.543.596,04 che al netto di quanto già assegnato con il predetto decreto direttoriale n. 34/2019, si riduce ad euro 2.952.996,70, a fronte di contributi comunitari pari ad euro 5.315.394,06;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – IGRUE, di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 1° dicembre 2021, tenutasi in videoconferenza, ai sensi dell'art. 87, commi 1 e 2 del decreto-legge n. 18/2020, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dell'art. 263 del decreto-legge n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché del decreto-legge n. 105/2021 che ha prorogato fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il progetto «ALFA Accogliere le fragilità» - HOME/2018/AMIF/AG/EMAS/0081, a titolarità del Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, è integrato dell'importo pari ad euro 2.952.996,70.

2. Il Fondo di rotazione procede al trasferimento del suddetto importo di euro 2.952.996,70 nella contabilità speciale 5949 aperta in favore del Ministero dell'interno – Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, sulla base delle richieste di rimborso informatizzate inoltrate dal Ministero medesimo e in coerenza con le procedure di pagamento previste per le corrispondenti risorse dell'Unione europea all'articolo I.4.1 del citato *Grant Agreement* HOME/2018/AMIF/AG/EMAS/0081, secondo le seguenti modalità:

un prefinanziamento di euro 2.362.397,36 pari all'80 per cento dell'importo a proprio carico;

una quota, a titolo di saldo finale, a seguito del versamento da parte della Commissione europea del contributo spettante.

3. Il Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, effettua i controlli di competenza e verifica che i finanziamenti europei e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa europea e nazionale vigente.

4. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse alla Commissione europea, il predetto Ministero si attiva per la restituzione al Fondo di rotazione della corrispondente quota nazionale già erogata.

5. Al termine degli interventi il medesimo Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, trasmette al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. la situazione finale sull'utilizzo delle risorse europee e nazionali, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione, di cui al punto 1 del presente decreto.

6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 2021

L'Ispettore generale capo: CASTALDI

Registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 20

22A00908

DECRETO 10 dicembre 2021.

Cofinanziamento nazionale del progetto LIFE AIRFRESH «*AIR Pollution removal by FoRESts for a better human well-being*», di cui al regolamento UE n. 1293/2013, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 33/2021).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica – d'intesa con le amministrazioni competenti - la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il comma 244 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 che prevede che il recupero, nei confronti delle amministrazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, può essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime amministrazioni ed organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilità del predetto Fondo di rotazione;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi

di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea n. 1293/2013, che istituisce uno strumento finanziario per l'ambiente (LIFE) e che prevede obiettivi specifici nell'ambito delle tre componenti: LIFE Natura e biodiversità; LIFE Politica e governanza ambientali; LIFE Informazione e comunicazione ed abroga il regolamento CE n. 614/2007;

Visto il *Grant Agreement* n. LIFE19 ENV/FR/00086 - LIFE AIRFRESH per la realizzazione di un apposito progetto, stipulato il 20 luglio 2020 tra la Commissione europea e la società francese Argans, beneficiaria incaricata del coordinamento, che prevede tra i beneficiari associati anche il Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto di ricerca sugli ecosistemi terrestri (IRET), il cui costo complessivo è pari a 1.225.070,00 euro, finanziato in parte con risorse comunitarie provenienti da LIFE ed in parte con risorse nazionali;

Considerato che detto progetto per la parte di competenza dell'Istituto di ricerca sugli ecosistemi terrestri (IRET) del richiamato Consiglio nazionale delle ricerche ha un costo complessivo di euro 444.070,00 alla cui copertura finanziaria concorrono l'Unione europea per euro 244.238,00 e l'Italia per la restante quota e che è stato censito sul Sistema finanziario IGRUE, codice CNRLIFEAIRFRESH;

Vista la nota n. 13520 del Ministero dell'università e della ricerca del 23 settembre 2021, che, a fronte di contributi comunitari pari ad euro 244.238,00, pari a circa il 55 per cento del costo complessivo riconosciuto, quantifica in euro 109.907,00 pari al 55 per cento del costo totale ammissibile della quota del Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto di ricerca sugli ecosistemi terrestri (IRET) del suddetto progetto approvato;

Considerata la necessità di ricorrere per tale fabbisogno nazionale pubblico alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987, tenendo conto che le differenze relative alle azioni di pertinenza dell'Istituto di ricerca sugli ecosistemi terrestri (IRET) del richiamato Consiglio nazionale delle ricerche restano a carico dello stesso;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – IGRUE, di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 1° dicembre 2021, tenutasi in videoconferenza, ai sensi dell'art. 87, commi 1 e 2 del decreto-legge n. 18/2020, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dell'art. 263 del decreto-legge n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché del decreto-legge n. 105/2021 che ha prorogato fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza;

Decreta:

1. Ai fini della realizzazione degli interventi relativi al progetto LIFE19 ENV/FR/00086 AIRFRESH - «AIR *Pollution removal by FoRESts for a better human well-being*», che ha durata dal 1° settembre 2020 al 1° dicembre 2024, approvato dalla Commissione europea a valere sullo strumento finanziario per l'ambiente LIFE di cui alle premesse, è autorizzato, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, il cofinanziamento statale di euro 109.907,00 al Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto di ricerca sugli ecosistemi terrestri (IRET).

2. Il Fondo di rotazione eroga la quota a proprio carico, sulla base di richieste di rimborso informatizzate inoltrate dal Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto di ricerca sugli ecosistemi terrestri (IRET), in coerenza con le procedure di pagamento previste per le corrispondenti risorse comunitarie all'articolo I.4 del citato *Grant Agreement* n. LIFE19 ENV/FR/00086, secondo le seguenti modalità:

un primo prefinanziamento di euro 43.962,80, pari al 40 per cento dell'importo a proprio carico, ai sensi dell'art. 1.4.9 del suddetto *Grant Agreement*;

un secondo prefinanziamento di euro 43.962,80, pari al 40 per cento dell'importo a proprio carico, ai sensi dell'art. 1.4.9 del suddetto *Grant Agreement*;

una quota a titolo di saldo finale a seguito del versamento da parte della Commissione europea del contributo comunitario spettante ai sensi dell'art. 1.4.11 del suddetto *Grant Agreement*.

3. Il Ministero dell'università e della ricerca effettua tutti i controlli circa la sussistenza, anche in capo ai beneficiari, dei presupposti e dei requisiti di legge che giustificano le erogazioni di cui al punto 2, nonché verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

4. Il Ministero dell'università e della ricerca comunica al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. eventuali riduzioni di risorse operate dalla Commissione europea, al fine di adeguare la corrispondente quota a carico del Fondo di rotazione.

5. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, il predetto Ministero si attiva anche per la restituzione al Fondo di rotazione, di cui al punto 1, delle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale già erogate.

6. Al termine dell'intervento il Ministero dell'università e della ricerca trasmette al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. una relazione sullo stato di attuazione dello stesso, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione, di cui al punto 1 del presente decreto.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 2021

L'Ispettore generale capo: CASTALDI

Registrato alla Corte dei conti il 5 gennaio 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 24

22A00909

DECRETO 10 dicembre 2021.

Cofinanziamento nazionale del progetto LIFE18 NAT/IT/000942 LIFE DELFI «*Dolphin Experience: Lowering Fishing Interactions*», di cui al regolamento UE n. 1293/2013, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 34/2021).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con le amministrazioni competenti - la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il comma 244 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 che prevede che il recupero, nei confronti delle amministrazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, può essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime amministrazioni ed organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilità del predetto Fondo di rotazione;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea n. 1293/2013, che istituisce uno strumento finanziario per l'ambiente (LIFE) e che prevede obiettivi specifici nell'ambito delle tre componenti: LIFE Natura e biodiversità; LIFE Politica e governanza ambientali; LIFE Informazione e comunicazione ed abroga il regolamento CE n. 614/2007;

Visto il *Grant agreement* n. LIFE18 NAT/IT/000942 - LIFE DELFI per la realizzazione di un apposito progetto, stipulato il 23 ottobre 2019 tra la Commissione europea e il Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto per le ricerche biologiche e le biotecnologie marine (IRBIM), beneficiario incaricato del coordinamento, il cui costo complessivo è pari a 4.867.500,00 euro, finanziato in parte con risorse comunitarie provenienti da LIFE ed in parte con risorse nazionali;

Considerato che detto progetto per la parte di competenza dell'Istituto per le ricerche biologiche e le biotecnologie marine (IRBIM) del richiamato Consiglio nazionale delle ricerche ha un costo complessivo di euro 688,750,00 alla cui copertura finanziaria concorrono l'Unione europea per euro 361.250,00 e l'Italia per la restante quota e che è stato censito sul sistema Finanziario I.G.R.U.E., codice CNRLIFEDELFI;

Vista la nota Ministero dell'università e della ricerca n. 13871 del 1° ottobre 2021, che, a fronte di contributi comunitari pari a 361.250,00 euro, quantifica il fabbisogno finanziario statale in euro 171.774,00, pari al 52,45 per cento del costo totale ammissibile della quota del Consiglio nazionale delle ricerche - dell'Istituto per le ricerche biologiche e le biotecnologie marine (IRBIM) del suddetto progetto approvato;

Considerata la necessità di ricorrere per tale fabbisogno nazionale pubblico alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987, tenendo conto che la differenza relativa alle azioni di pertinenza dell'Istituto per le ricerche biologiche e le biotecnologie marine (IRBIM) del richiamato Consiglio nazionale delle ricerche resta a carico dello stesso;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 1° dicembre 2021, tenutasi

in videoconferenza, ai sensi dell'art. 87, commi 1 e 2 del decreto-legge n. 18/2020, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dell'art. 263 del decreto-legge n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché del decreto-legge n. 105/2021 che ha prorogato fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza;

Decreta:

1. Ai fini della realizzazione degli interventi relativi al progetto LIFE18 NAT/IT/000942 LIFE DELFI dal titolo «*Dolphin experience: lowering fishing interactions*» che ha durata dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2024, approvato dalla Commissione europea a valere sullo strumento finanziario per l'ambiente LIFE di cui alle premesse, è autorizzato, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, il cofinanziamento statale di 171.774,00 euro al Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto per le ricerche biologiche e le biotecnologie marine (IRBIM).

2. Il Fondo di rotazione eroga la quota a proprio carico, sulla base di richieste di rimborso informatizzate inoltrate dal Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto per le ricerche biologiche e le biotecnologie marine (IRBIM), in coerenza con le procedure di pagamento previste per le corrispondenti risorse comunitarie all'art. I.4 del citato *Grant agreement* n. LIFE18 NAT/IT/000942, secondo le seguenti modalità:

un primo prefinanziamento di 51.532,20 euro, pari al 30 per cento dell'importo a proprio carico, ai sensi dell'art. 1.4.9 del suddetto *Grant agreement*;

un secondo prefinanziamento di 68.709,60 euro, pari al 40 per cento dell'importo a proprio carico, ai sensi dell'art. 1.4.9 del suddetto *Grant agreement*;

una quota a titolo di saldo finale a seguito del versamento da parte della Commissione europea del contributo comunitario spettante ai sensi dell'art. 1.4.11 del suddetto *Grant agreement*.

3. Il Ministero dell'università e della ricerca effettua tutti i controlli circa la sussistenza, anche in capo ai beneficiari, dei presupposti e dei requisiti di legge che giustificano le erogazioni di cui al punto 2, nonché verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

4. Il Ministero dell'università e della ricerca comunica al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. eventuali riduzioni di risorse operate dalla Commissione europea, al fine di adeguare la corrispondente quota a carico del Fondo di rotazione.

5. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, il predetto Ministero si attiva anche per la restituzione al Fondo di rotazione, di cui al punto 1, delle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale già erogate.

6. Al termine dell'intervento il Ministero dell'università e della ricerca trasmette al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. una relazione sullo stato di attuazione dello stesso, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione, di cui al punto 1 del presente decreto.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 2021

L'Ispettore generale capo: CASTALDI

Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 34

22A00910

DECRETO 10 dicembre 2021.

Cofinanziamento nazionale del progetto LIFE 20 PRE/IT/000007 NewLife4Drylands di cui al regolamento UE n. 1293/2013, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 35/2021).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/1999 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con le amministrazioni competenti - la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il comma 244 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 che prevede che il recupero, nei confronti delle amministrazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, può essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime amministrazioni ed organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilità del predetto Fondo di rotazione;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/1999, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea n. 1293/2013, che istituisce uno strumento finanziario per l'ambiente (LIFE) e che prevede obiettivi specifici nell'ambito delle tre componenti: LIFE Natura e biodiversità; LIFE Politica e governanza ambientali; LIFE Informazione e comunicazione ed abroga il regolamento CE n. 614/2007;

Visto il *Grant Agreement* n. LIFE19 PRE/IT/000007 - NewLife4Drylands per la realizzazione di un apposito progetto, stipulato il 23 dicembre 2020 tra la Commissione europea e il Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto sull'inquinamento atmosferico (IIA), beneficiario incaricato del coordinamento, che prevede tra i beneficiari associati anche il Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto per la bioeconomia (IBE), il cui costo complessivo è pari a 845.748,00 euro, finanziato in parte con risorse comunitarie provenienti da LIFE ed in parte con risorse nazionali;

Considerato che detto progetto per la parte di competenza dell'Istituto sull'inquinamento atmosferico (IIA) e dell'Istituto per la bioeconomia (IBE) del richiamato Consiglio nazionale delle ricerche ha un costo complessivo rispettivamente di euro 198.211,00 e di euro 74.597,00 alla cui copertura finanziaria concorrono l'Unione europea rispettivamente per euro 106.882,00 e per euro 43.651,00 e l'Italia per le restanti quote e che è stato censito sul sistema finanziario Igrue, codice CNRLIFEDRYLANDS;

Vista la nota Ministero dell'università e della ricerca n. 13890 del 1° ottobre 2021, che, a fronte di contributi comunitari pari a 106.882,00 euro, quantifica il fabbisogno finanziario statale in 49.245,00 euro, pari al 53,92 per cento del costo totale ammissibile della quota del Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto sull'inquinamento atmosferico (IIA) del suddetto progetto approvato;

Vista la suddetta nota del Ministero dell'università e della ricerca che, a fronte di contributi comunitari pari a 43.651,00 euro, quantifica il fabbisogno finanziario statale in 18.110,00 euro, pari al 58,52 per cento del costo totale ammissibile della quota del Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto per la bioeconomia (IBE) del suddetto progetto approvato;

Considerata la necessità di ricorrere per tali fabbisogni nazionali pubblici alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987, tenendo conto che le differenze relative alle azioni di pertinenza rispettivamente dell'Istituto sull'inquinamento atmosferico (IIA) e dell'Istituto per la bioeconomia (IBE) del richiamato Consiglio nazionale delle ricerche restano a carico degli stessi;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 1° dicembre 2021, tenutasi in videoconferenza, ai sensi dell'art. 87, commi 1 e 2 del decreto-legge n. 18/2020, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dell'art. 263 del decreto-legge n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché del decreto-legge n. 105/2021 che ha prorogato fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza;

Decreta:

1. Ai fini della realizzazione degli interventi relativi al progetto LIFE 20 PRE/IT/000007 NewLife4Drylands che ha durata dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2023, approvato dalla Commissione europea a valere sullo strumento finanziario per l'ambiente LIFE di cui alle premesse, sono autorizzati, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, rispettivamente il cofinanziamento statale di 49.245,00 euro al Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto sull'inquinamento atmosferico (IIA) ed il cofinanziamento statale di 18.110,00 euro al Consiglio nazionale delle ricerche - dell'Istituto per la bioeconomia (IBE) per un importo complessivo di euro 67.355,00.

2. Il Fondo di rotazione eroga la quota a proprio carico, sulla base di richieste di rimborso informatizzate inoltrate dal Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto sull'inquinamento atmosferico (IIA), in coerenza con le procedure di pagamento previste per le corrispondenti risorse comunitarie all'art. I.4 del citato *Grant Agreement* n. LIFE19 PRE/IT/000007, secondo le seguenti modalità:

un primo prefinanziamento di 20.206,50 euro, pari al 30 per cento dell'importo a proprio carico, ai sensi dell'art. 1.4.9 del suddetto *Grant Agreement*;

un secondo prefinanziamento di 26.942,00 euro, pari al 40 per cento dell'importo a proprio carico, ai sensi dell'art. 1.4.9 del suddetto *Grant Agreement*;

una quota a titolo di saldo finale a seguito del versamento da parte della Commissione europea del contributo comunitario spettante ai sensi dell'art. 1.4.11 del suddetto *Grant Agreement*.

3. Il Ministero dell'università e della ricerca effettua tutti i controlli circa la sussistenza, anche in capo ai beneficiari, dei presupposti e dei requisiti di legge che giustificano le erogazioni di cui al punto 2, nonché verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

4. Il Ministero dell'università e della ricerca comunica al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. eventuali riduzioni di risorse operate dalla Commissione europea, al fine di adeguare la corrispondente quota a carico del Fondo di rotazione.

5. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, il predetto Ministero si attiva anche per la restituzione al Fondo di rotazione, di cui al punto 1, delle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale già erogate.

6. Al termine dell'intervento il Ministero dell'università e della ricerca trasmette al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. una relazione sullo stato di attuazione dello stesso, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione, di cui al punto 1 del presente decreto.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 2021

L'Ispettore generale capo: CASTALDI

Registrato alla Corte dei conti il 3 gennaio 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 17

22A00911

DECRETO 10 dicembre 2021.

Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per l'annualità 2021 dei programmi di sviluppo rurale del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) - Programmazione 2014-2022, per la riserva di efficacia - annualità 2015/20 - dei programmi di sviluppo rurale del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) - Programmazione 2014-2022, per la quota regionale della riserva di efficacia - annualità 2016/20 - dei programmi di sviluppo rurale FEASR delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria e per le risorse per il riequilibrio degli interventi del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale - annualità 2021 e 2022. (Decreto n. 37/2021).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/1999 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con le amministrazioni competenti - la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/1999, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e Consiglio concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 808 del 17 luglio 2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 2020/2220 recante alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;

Visto l'allegato 1 del predetto regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e Consiglio successivamente modificato ed integrato, da ultimo, dal suddetto regolamento (UE) n. 2020/2220, che, nel recare la ripartizione annuale per Stato membro degli stanziamenti di impegno per il sostegno comunitario destinato allo sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014/2022, azzerando l'annualità 2014 e ripartendola al 50% nelle due annualità successive 2015 e 2016, assegna all'Italia un ammontare complessivo di risorse FEASR pari ad euro 13.454.889.673,00, di cui euro 1.654.587.531,00 per l'anno 2021;

Vista la delibera CIPE n. 8/2015 del 28 gennaio 2015 concernente la presa d'atto dell'accordo di partenariato per la programmazione dei Fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020, nel testo adottato dalla Commissione europea in data 29 ottobre 2014;

Vista l'intesa sancita in conferenza Stato-regioni il 16 gennaio 2014 sulla proposta di riparto, tra i vari programmi di sviluppo rurale, degli stanziamenti provenienti dal FEASR per il periodo di programmazione 2014/2020;

Visti i commi 240, 241 e 245 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, i quali disciplinano i criteri di cofinanziamento dei programmi europei per il periodo 2014-2020 e il relativo monitoraggio;

Visto il comma 244 dell'art. 1 della predetta legge n. 147/2013 che prevede che il recupero, nei confronti delle amministrazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, può essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime amministrazioni ed organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilità del predetto Fondo di rotazione;

Vista la delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015 recante i criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei, per il periodo di programmazione 2014/2020, ivi compresi quelli finanziati dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto l'art. 21, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con legge 15 dicembre 2016, n. 229, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016 che, per i programmi di sviluppo rurale 2014-2020 delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, dispone la copertura a carico dello Stato dell'intera quota del cofinanziamento regionale delle annualità 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 attraverso le disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Vista la nota n. 5451 del 13 febbraio 2019 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali ha trasmesso il quadro finanziario relativo alla programmazione 2014-2020 dei programmi di sviluppo rurale, distinto per regione, e comprensivo del finanziamento relativo al programma della rete rurale nazionale ed al programma nazionale, con l'evidenza della quota di cofinanziamento statale distinta per singola annualità, che complessivamente ammonta, a lordo della riserva di efficacia, a 8.086.844.241,50 euro ed è a carico del predetto Fondo di rotazione, comprese le quote regionali delle regioni colpite dagli eventi sismici per le annualità dal 2016 al 2020 ai sensi dell'art. 21, comma 4 del decreto-legge n. 189 del 2016 convertito con modificazioni dalla legge n. 229 del 2016;

Considerato che il predetto quadro finanziario prevede l'incremento del *budget* assegnato all'Italia derivante dalle risorse aggiuntive (pari a 14,67 milioni di euro) assegnate allo sviluppo rurale in base ai trasferimenti tra il primo e secondo pilastro (regolamento delegato n. 1378 del 17 ottobre 2014) derivanti dalla riduzione del 5% dell'importo dei pagamenti diretti per le aziende che percepiscono un premio superiore a 150.000 euro (ai sensi dell'art. 11 del regolamento (UE) n. 1307/2013);

Considerato, inoltre, che il predetto quadro finanziario tiene conto dello storno parziale delle risorse finanziarie assegnate ai programmi di sviluppo rurale per le annualità 2018, 2019 e 2020, approvato dalla conferenza delle regioni e delle province autonome l'8 giugno 2017, a favore dei programmi di sviluppo rurale delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpite dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016;

Visti gli articoli 20-22 del regolamento (UE) n. 1303/2013, in base ai quali la ventilazione annuale, di cui alla citata nota n. 5451 del 13 febbraio 2019 del Mipaaf, è stata calcolata distinguendo per ciascuna annualità di spesa la quota destinata alla riserva di performance, che è stata definitivamente assegnata dalla Commissione con decisioni adottate a seguito della verifica del raggiungimento dei *target* intermedi fissati a livello di ciascuna priorità dei programmi di sviluppo rurale;

Considerato che la predetta ventilazione annuale include sia un aggiustamento tecnico derivante dall'arrotondamento alle migliaia di euro delle singole annualità di impegno FEASR sia l'arrotondamento del tasso di cofinanziamento FEASR a due cifre decimali, che, mantenendo invariata l'assegnazione FEASR, determina una variazione in aumento della spesa pubblica complessiva e del conseguente cofinanziamento nazionale (Stato e regione) per un importo complessivo di euro 566.427,00 rispetto a quanto stabilito nell'accordo della conferenza Stato-regioni n. 8/CSR del 16 gennaio 2014;

Viste le decisioni della Commissione europea con le quali è stata assegnata la riserva di efficacia ai programmi di sviluppo rurale 2014/20 e le decisioni con cui sono state approvate le versioni vigenti dei programmi di sviluppo rurale relativi al periodo di programmazione 2014/2022, riportate nella tabella contenuta nell'allegato 1 - colonna A «Decisione di assegnazione della riserva di efficacia» e colonna D «Ultima decisione di approvazione» che costituisce parte integrante del presente decreto;

Visto il quadro finanziario allegato alla suddetta nota n. 5451 del 13 febbraio 2019 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che evidenzia, relativamente alla riserva di efficacia, la quota di cofinanziamento statale, distinta per singola annualità, relativa alla riserva di efficacia, che ammonta a 459.989.850,66 euro;

Considerato che per i programmi di sviluppo rurale delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria occorre assicurare la copertura a carico dello Stato della quota del cofinanziamento regionale della riserva di efficacia, che è stata definitivamente assegnata dalla Commissione, limitatamente alle annualità 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 e che tale importo, quantificato nella citata nota n. 5451 del 13 febbraio 2019 del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali, è pari ad euro 24.009.540,57;

Considerato pertanto che la quota di cofinanziamento statale, distinta per singola annualità, relativa alla riserva di efficacia, complessivamente ammonta pari a 483.999.391,24 risultante dalla somma dei citati importi di 459.989.850,66 euro ed euro 24.009.540,57, che sono poste a carico del Fondo di rotazione;

Considerato che per i suddetti programmi è stato già assicurato il cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, al netto della riserva di efficacia, per le annualità dal 2014 al 2020 con i decreti direttoriali I.G.R.U.E. numeri 7 e 47 del 2016, n. 59 del 2017, numeri 15- 16-17-18-19 e 36 del 2019, numeri 6-8 e 37 del 2020, n. 2 del 2021;

Considerato che per la quota regionale dei suddetti programmi delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria è stato già assicurato il cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, al netto della riserva di efficacia, per le annualità dal 2016 al 2020 con i decreti direttoriali I.G.R.U.E. numeri 8-9-10-11 del 2017, numeri 16-17-18-19 del 2019;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, sostitutiva dell'intesa della Conferenza Stato-regioni, in merito al riparto del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) relativo agli anni 2021 e 2022, ai sensi dell'art. 3, comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Considerato che nella tabella allegata alla citata delibera del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021 si prevede che per l'anno 2021 a fronte di risorse del Fondo FEASR pari ad euro 1.654.587.531,00, di cui 1.445.587.531,00 per i programmi regionali e 209.000.000,00 per i programmi nazionali, occorre attivare risorse a titolo di cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui alla legge n. 183/1987 per 997.076.279,64 euro per i programmi regionali e 254.241.950,64 euro per i programmi nazionale, per un totale complessivo di euro 1.251.318.230,33;

Considerato che le risorse del Next generation Eu (NGEU), come evidenziate nella tabella allegata alla citata delibera del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, pari a euro 269.404.179,00 per il 2021 ed euro 641.181.946,57 per il 2022, non attivano risorse di cofinanziamento nazionale secondo quanto previsto dal cit. reg. 1305/2013, art 59, par. 4 lettera e-*bis*, come modificata dal reg. 2220/2020;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 22 giugno 2021, n. 89, rubricato «Risorse per il riequilibrio degli interventi FEASR» abrogato dall'art. 1, comma 2, legge 23 luglio 2021, n. 106, a decorrere dal 25 luglio 2021;

Visto l'articolo n. 68-*ter* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge n. 106/2021, rubricato «Risorse per il riequilibrio degli interventi del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale» che, al fine di assicurare il riequilibrio finanziario tra le regioni a seguito del riparto delle risorse relative al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nonché al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, per il periodo transitorio 2021-2022 ha destinato l'importo di euro 92.717.455,29 quale quota di cofinanziamento nazionale a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, inserito nei piani finanziari dei programmi di sviluppo rurale delle regioni coinvolte come finanziamento nazionale integrativo;

Vista la nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 300760 del 1° luglio 2021 con la quale è stata effettuata la suddivisione dell'importo sopraccitato di 92.717.455,29 euro tra i programmi di sviluppo rurale delle regioni beneficiarie delle risorse destinate al riequilibrio finanziario;

Vista la nota n. 0630621 del 1° dicembre 2021 con cui il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha comunicato la suddivisione tra le annualità 2021 e 2022 dell'importo sopraccitato di 92.717.455,29;

Ritenuto pertanto necessario assicurare il cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione delle risorse per la riserva di efficacia riferita a tutti programmi di sviluppo rurale per l'importo complessivo di euro 459.989.850,66, della quota regionale della riserva di efficacia delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici per le annualità dal 2016 al 2020 per l'importo complessivo di euro 24.009.540,57, per l'anno 2021 riferita a tutti programmi di sviluppo rurale per l'importo complessivo di euro 1.251.318.230,33, nonché delle risorse previste dal citato art. 68-*ter* a titolo di riequilibrio finanziario per l'importo complessivo di euro 92.717.455,29;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 1° dicembre 2021, tenutasi in videoconferenza, ai sensi dell'art. 87, commi 1 e 2 del decreto-legge n. 18/2020, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dell'art. 263 del decreto-legge n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché del decreto-legge n. 105/2021 che ha prorogato fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza;

Decreta:

1. Il cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 della riserva di efficacia di cui agli articoli 20, 21 e 22 del regolamento (UE) n. 1303/2013 per il periodo di programmazione 2014-2020, ammonta complessivamente ad euro 459.989.850,66 ed è destinato per ciascun programma di sviluppo rurale nella misura definita nella tabella contenuta nell'Allegato 1 - colonna B «Riserva di efficacia».

2. Il cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 che assicura la copertura a carico dello Stato della quota del cofinanziamento regionale della riserva di efficacia per i programmi di sviluppo rurale delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria riferita alle annualità 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 ammonta a complessivi euro 24.009.540,57 ed è destinato per ciascuno dei 4 programmi di sviluppo rurale interessati nella misura definita nella tabella contenuta nell'Allegato 1 - colonna C «Risorse a copertura della quota regionale della riserva di efficacia - annualità 2016/20 - regioni colpite dal sisma del 2016».

3. Il cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 assegnato per l'annualità 2021 dei programmi di sviluppo rurale che beneficiano del sostegno del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale ai sensi regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e Consiglio - Allegato I, sulla base della ripartizione effettuata con la delibera del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021 citata nelle premesse, ammonta complessivamente ad euro 1.251.318.230,33 ed è destinato per ciascun programma di sviluppo rurale nella misura definita nella tabella contenuta nell'Allegato 1 - colonna E «Annualità 2021».

4. Il cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 a titolo di riequilibrio degli interventi del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale ai sensi dell'art. 68-*ter* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificato dalla legge 106/2021, per il periodo transitorio 2021 e 2022 ammonta complessivamente ad euro 92.717.455,29 ed è destinato per ciascuno dei programmi di sviluppo rurale interessati nella misura definita nell'Allegato n. 1 - colonna F «Risorse per il riequilibrio degli interventi del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale».

5. Relativamente alle risorse di cui ai punti 1 e 3 del presente decreto, le erogazioni sono effettuate agli organismi pagatori riconosciuti secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle dichiarazioni trimestrali inoltrate nell'applicativo della Commissione europea SFC 2014 per il tramite di AGEA coordinamento.

6. Relativamente alle risorse di cui ai punti 2 e 4 del presente decreto, il Fondo di rotazione provvede ad erogare le risorse in favore dei competenti organismi pagatori AGEA ed ARCEA sulla base delle richieste di erogazione inoltrate da AGEA coordinamento, che tengono conto delle previsioni di spesa formulate dai predetti 2 organismi pagatori.

7. Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per i programmi di rispettiva competenza, nonché gli organismi pagatori riconosciuti, effettuano tutti i controlli circa la sussistenza, anche in capo ai beneficiari, dei presupposti e dei requisiti di legge che giustificano le erogazioni di cui al punto 2, e verificano che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

8. Ai fini della verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante gli interventi cofinanziati, le amministrazioni titolari degli interventi comunicano i relativi dati al sistema di monitoraggio unitario di cui all'art. 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sulla base di un apposito protocollo di colloquio telematico.

9. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 2021

L'Ispettore generale capo: CASTALDI

Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 46

ALLEGATO *1*

FEASR – PSR – Legge 183/1987 – Riserva di efficacia 14/20, quota regionale della riserva a carico del FDR, Annualità 2021, risorse per il riequilibrio

Programma di Sviluppo rurale	Decisione di assegnazione riserva di efficacia A	Riserva di efficacia B	Risorse a copertura della quota regionale della Riserva di efficacia - Annualità 2016/20 - Regioni colpite dal sisma del 2016 C	Ultima Decisione di approvazione D	Annualità 2021 E	Risorse per il riequilibrio degli interventi del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 2021-22 F
Abruzzo	C(2020)7579 del 29/10/20	10.516.906,53	3.641.107,00	C(2021)7464 del 12/10/21	25.654.117,84	
Basilicata	C(2020)8678 del02/12/20	11.186.408,84		C(2021)7789 del 25/10/21	28.049.059,58	5.631.738,00
P.A. di Bolzano	C(2021)6557 del01/09/21	8.677.643,28		C(2021)6557 del 01/09/21	22.968.126,43	
Calabria	C(2020)8586 del29/11/20	18.149.978,16		C(2021)8549 del 22/11/21	46.058.297,99	1.398.760,00
Campania	C(2020)6153 del02/09/20	30.200.409,39		C(2021)8415 del 16/11/21	73.955.599,31	40.165.463,29
Emilia Romagna	C(2020)6376 del14/09/20	28.175.506,97		C(2021)6321 del 23/08/21	74.992.439,12	
Friuli Venezia Giulia	C(2020)572 del 14/08/20	7.013.315,00		C(2021)6863 del 17/09/21	19.100.933,43	
Lazio	C(2021)7965 del03/11/21	19.729.504,18	6.747.759,49	C(2021)7965 del 03/11/21	50.597.198,58	
Liguria	C(2020)7970 del12/11/20	7.447.949,34		C(2021)7589 del 19/10/21	19.521.814,63	
Lombardia	C(2020)6159 del02/09/20	27.416.874,64		C(2021)6632 del 06/09/21	73.251.707,11	
Marche	C(2020)6348 del11/09/19	16.728.304,80	5.991.635,55	C(2021)7585 del 19/10/21	33.961.229,18	
Molise	C(2020)8742 del03/12/20	4.556.922,05		C(2021)7043 del 23/09/21	12.189.291,21	
Piemonte	C(2020)7883 del06/11/20	25.887.090,36		C(2021)7355 del 06/10/21	69.212.616,73	
Programma Nazionale	C(2021)6136 del16/08/21	69.094.363,89		C(2021)6136 del 16/08/21	250.555.555,56	
Puglia	C(2020)8283 del20/11/20	26.937.790,57		C(2021)7246 del 30/09/21	68.652.989,52	
Rete Rurale Nazionale	- -	0,00		C(2021)6630 del 06/09/21	3.686.395,08	
Sardegna	C(2020)7751 del05/11/20	28.328.819,75		C(2021)8379 del 15/11/21	73.810.514,83	
Sicilia	C(2020)8655 del01/12/20	36.392.436,70		C(2021)8530 del 19/11/21	90.675.021,85	26.449.625,00
Toscana	C(2020)7251 del19/10/20	22.779.557,82		C(2021)7670 del 20/10/21	61.750.771,12	
P.A. di Trento	C(2021)7811 del25/10/21	7.157.342,16		C(2021)7811 del 25/10/21	18.957.634,49	
Umbria	C(2020)8629 del30/11/20	22.278.884,97	7.629.038,53	C(2021)7299 del 04/10/21	51.960.834,70	19.071.869,00
Valle d'Aosta	C(2020)6160 del02/09/20	3.285.255,26		C(2021)8222 del 10/11/21	8.514.932,98	
Veneto	C(2020)5832 del20/08/20	28.048.586,00		C(2021)6788 del 15/09/21	73.241.149,06	
TOTALE		**459.989.850,66**	**24.009.540,57**		**1.251.318.230,33**	**92.717.455,29**

22A00912
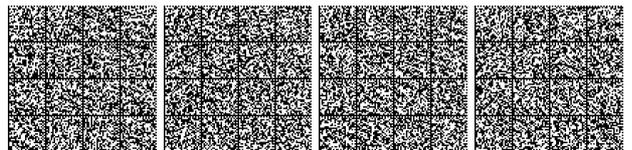
DECRETO 2 febbraio 2022.

Emissione di una prima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 0,10%, con godimento 15 novembre 2021 e scadenza 15 maggio 2033, tramite sindacato di collocamento.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico», (di seguito «Testo unico») e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 25952 del 30 dicembre 2021, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2022 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 ed in particolare l'art. 23, relativo agli operatori «Specialisti in titoli di Stato italiani»;

Visto il decreto dirigenziale n. 993039 dell'11 novembre 2011 (Decreto dirigenziale specialisti), concernente la selezione e valutazione degli specialisti in titoli di Stato;

Visti gli articoli 24 e seguenti del «Testo unico», in materia di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 143 del 17 aprile 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. (oggi *Euronext securities milan*) il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96717 del 7 dicembre 2012, recante l'introduzione delle clausole di azione collettiva (CACs) nei titoli di Stato;

Visto il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche, recante il «Codice dei contratti pubblici», ed in particolare l'art. 17, comma 1, lettera *e)*, ove si stabilisce che le disposizioni del codice stesso non si applicano ai contratti concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e il bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 1° febbraio 2022 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 30.456 milioni di euro;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima *tranche* di buoni del Tesoro poliennali con godimento 15 novembre 2021 e scadenza 15 maggio 2033, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice armonizzato dei prezzi al consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco, ai fini del presente decreto d'ora innanzi indicato come «Indice Eurostat»;

Considerata l'opportunità di affidare la gestione dell'emissione dei citati buoni ad un sindacato di collocamento coordinato dagli specialisti in titoli di Stato, in qualità di *lead manager*, a BofA Securities Europe S.A., Citibank Europe Plc, HSBC Continental Europe, Société générale Inv. banking e UniCredit S.p.a. e dai restanti specialisti in titoli di Stato italiani in qualità di *co-lead manager*, al fine di ottenere la più ampia distribuzione del prestito presso gli investitori e di contenere i costi derivanti dall'accensione del medesimo;

Considerato che l'offerta dei suddetti buoni avverrà in conformità all'«*Offering circular*» del 2 febbraio 2022;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una prima *tranche* di buoni del Tesoro poliennali indicizzati all'«Indice eurostat» («BTP €i»), di cui alle premesse, con le seguenti caratteristiche:

importo:	5.000 milioni di euro
decorrenza:	15 novembre 2021
scadenza:	15 maggio 2033
tasso cedolare base:	0,10% annuo
tasso di interesse:	semestrale, pagabile il 15 maggio ed il 15 novembre di ogni anno di durata del prestito
dietimi d'interesse:	86 giorni

data di regolamento:	9 febbraio 2022
rimborso del capitale e pagamento degli interessi:	indicizzati all'andamento dell'«Indice eurostat» secondo le disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 del presente decreto
prezzo di emissione:	102,703
commissione di collocamento:	0,20% dell'importo nominale dell'emissione

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo dello 0,10%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 maggio ed il 15 novembre di ogni anno di durata del prestito. La prima semestralità è pagabile il 15 maggio 2022 e l'ultima il 15 maggio 2033.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è di mille euro nominali e, pertanto, le sottoscrizioni potranno avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

In applicazione della convenzione stipulata in data 8 novembre 2016 tra il Ministero dell'economia delle finanze, Banca d'Italia e la Monte Titoli S.p.a. (oggi *Euronext securities milan*) in forza dell'art. 26 del «Testo unico» il capitale nominale collocato verrà riconosciuto mediante accreditamento nei conti di deposito titoli in essere presso la predetta società a nome degli operatori.

Art. 3.

Gli interessi da corrispondere alle scadenze semestrali ed il capitale da pagare alla data di scadenza sono determinati utilizzando il «Coefficiente di indicizzazione» calcolato, come di seguito riportato, sulla base dell'«Indice Eurostat» elaborato e pubblicato mensilmente da Eurostat.

Per il calcolo del «Coefficiente di indicizzazione» si determina il valore dell'«Inflazione di riferimento».

Il valore dell'«Inflazione di riferimento», al giorno «d» del mese «m», è determinato interpolando linearmente gli «Indici Eurostat» relativi ai due mesi che precedono di uno il mese «m», tenendo conto dei giorni di quest'ultimo decorsi fino al giorno «d», sulla base della seguente formula:

$IR_{d,m} = IE_{m-3}$ + [(«gg. dal 1°m» -1) / («gg. nel mese m»)] * $(IE_{m-2} - IE_{m-3})$;

dove:

$IR_{d,m}$ è l'Inflazione di riferimento del giorno «d» del mese «m», ovvero del giorno e del mese nel quale viene effettuato il calcolo;

IE_{m-3} (=Indice eurostat$_{m-3}$) è l'indice dei prezzi pubblicato per il mese che precede di tre mesi quello nel quale viene effettuato il calcolo;

IE_{m-2} (=Indice eurostat$_{m-2}$) è l'indice dei prezzi pubblicato per il mese che precede di due mesi quello nel quale viene effettuato il calcolo;

«gg. dal 1°m» è il numero dei giorni (d) dall'inizio del mese «m», ovvero il mese nel quale viene effettuato il calcolo;

«gg. nel mese m» è il numero dei giorni effettivi del mese «m», ovvero il mese nel quale viene effettuato il calcolo.

Il valore dell'«Inflazione di riferimento», così ottenuto, è troncato alla sesta cifra decimale e arrotondato alla quinta cifra decimale.

Determinata l'«Inflazione di riferimento», il «Coefficiente di indicizzazione» è ottenuto dal rapporto tra l'«Inflazione di riferimento» alla data cui si riferisce il calcolo e l'«Inflazione di riferimento» alla data di godimento del titolo. Il valore così ottenuto è troncato alla sesta cifra decimale e arrotondato alla quinta cifra decimale.

Qualora l'«Indice Eurostat» subisca revisioni successivamente alla sua iniziale pubblicazione, ai fini dei predetti calcoli si continuerà ad applicare l'indice pubblicato prima della revisione.

Qualora l'«Indice Eurostat» non venga pubblicato in tempo utile, per il calcolo degli importi dovuti sarà utilizzato l'indice sostitutivo dato dalla seguente formula:

$IS_n = IE_{n-1} * (IE_{n-1} / IE_{n-13})^{1/12}$;

dove:

n è il mese per il quale non è stato pubblicato l'«Indice eurostat»;

IS è l'indice di inflazione sostitutivo dell'«Inflazione di riferimento».

L'indice così ottenuto è identificato come «Indice sostitutivo» e sarà applicato ai fini della determinazione dei pagamenti per interessi o rimborso del capitale effettuati precedentemente alla pubblicazione dell'indice definitivo.

L'indice definitivo sarà applicato ai pagamenti effettuati successivamente alla sua pubblicazione. Eventuali pagamenti già effettuati sulla base dell'indice sostitutivo non saranno rettificati.

Il Ministero dell'economia e delle finanze provvederà a rendere noti, tramite i mezzi di informazione in uso sui mercati finanziari, gli elementi necessari per il calcolo degli importi dovuti.

Art. 4.

L'importo del capitale da rimborsare alla scadenza è determinato moltiplicando il valore nominale dei buoni per il «Coefficiente di indicizzazione», calcolato relativamente al giorno di scadenza.
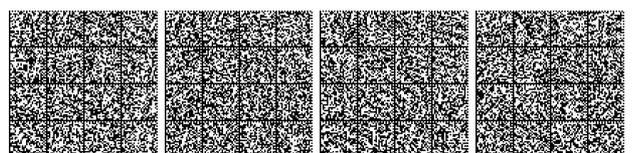
Qualora il valore del «Coefficiente di indicizzazione» relativo al giorno di scadenza sia minore dell'unità, l'importo del capitale da rimborsare sarà pari al valore nominale dei buoni.

Art. 5.

Gli interessi semestrali lordi sono determinati moltiplicando il «tasso cedolare», di cui all'art. 1, diviso due, relativo all'importo minimo sottoscrivibile del prestito (mille euro), per il «Coefficiente di indicizzazione» relativo al giorno del pagamento della cedola.

Il risultato ottenuto è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto del pagamento.

Il valore dell'ultima cedola viene determinato con lo stesso procedimento seguito per le cedole precedenti, anche nel caso in cui, alla data di scadenza del titolo, il «Coefficiente di indicizzazione» sia inferiore all'unità.

La Banca d'Italia provvederà a comunicare ai mercati gli interessi dei titoli, con riferimento al taglio minimo di mille euro, determinati con le modalità di cui al presente articolo.

Il rateo di interesse in corso di maturazione relativo al tasso cedolare indicato all'art. 1, calcolato secondo le convenzioni utilizzate per i buoni del Tesoro poliennali, verrà determinato con riferimento ad una base di calcolo di 100 euro, con arrotondamento alla quinta cifra decimale. L'importo da corrispondere si ottiene moltiplicando il rateo di interesse così ottenuto per il «Coefficiente di indicizzazione», relativo al giorno cui il calcolo si riferisce, per l'ammontare sottoscritto diviso 100.

Art. 6.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale che verrà effettuato in unica soluzione il 15 maggio 2033, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e successive modifiche, nonché quelle del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 e successive modifiche.

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del suddetto decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo, alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello della prima *tranche* del prestito.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea.

Art. 7.

Il Ministero dell'economia e delle finanze procederà all'offerta dei BTP€i in conformità all'«*Offering circular*» del 2 febbraio 2022.

Il prestito di cui al presente decreto verrà collocato, per l'intero importo, tramite un sindacato di collocamento coordinato dagli specialisti in titoli di Stato, in qualità di *lead manager*, a BofA securities Europe S.A., Citibank Europe Plc, HSBC Continental Europe, Société générale Inv. banking e UniCredit S.p.a. e dai restanti specialisti in titoli di Stato italiani in qualità di *co-lead manager*, secondo i termini e le condizioni previste dal relativo accordo di sottoscrizione.

Il Ministero dell'economia e delle finanze riconoscerà ai predetti intermediari la commissione prevista dall'art. 1 del presente decreto; gli intermediari medesimi potranno retrocedere tale commissione, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti al sindacato di collocamento.

Art. 8.

Il giorno 9 febbraio 2022 la Banca d'Italia riceverà dai coordinatori del sindacato di collocamento l'importo risultante dalla moltiplicazione del «Coefficiente di indicizzazione», riferito alla data di regolamento, per la somma del prezzo di emissione e del rateo reale di interesse maturato, per l'importo nominale emesso diviso 100, il tutto al netto della commissione di collocamento di cui all'art. 1.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Ai fini del regolamento dell'operazione, la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

Il medesimo giorno 9 febbraio 2022 la Banca d'Italia provvederà a versare l'importo così determinato, nonché l'importo corrispondente alla commissione di collocamento di cui all'art. 1, presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, con valuta stesso giorno.

L'importo della suddetta commissione sarà scritturato dalla sezione di Roma della Tesoreria e fra i «pagamenti da regolare».

La predetta sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, apposite quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3), per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

L'onere relativo al pagamento della suddetta commissione di collocamento farà carico al capitolo 2242 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2022.

Art. 9.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2022 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2033 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 2022

p. Il direttore generale del Tesoro
IACOVONI

22A00999

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 7 dicembre 2021.

Modalità di svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana, previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'articolo 1, comma 22, lettera *i)* della legge n. 94/2009.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE

E

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto l'art. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, concernente il permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo;

Visto in particolare il comma 2-*bis* dell'art. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'art. 1, comma 22, lettera *i)* della legge 15 luglio 2009, n. 94, che subordina il rilascio del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo al superamento di un test di conoscenza della lingua italiana, le cui modalità di svolgimento sono determinate con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, ed in particolare l'art. 1, comma 1, che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con contestuale soppressione del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca;

Visti gli articoli 16 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante le norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto il Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue approvato dal Consiglio d'Europa;

Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca in data 4 giugno 2010 con il quale sono fissate le modalità di svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana al cui superamento è subordinato il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, previsto dall'art. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», di seguito testo unico.

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto fissa le modalità di svolgimento del *test* di conoscenza della lingua italiana al cui superamento è subordinato il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, previsto dall'art. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», di seguito testo unico.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano a tutti gli stranieri che chiedono il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell'art. 9 del testo unico, ed ai familiari per i quali può essere richiesto il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi del comma 1 del medesimo art. 9, salvo quanto previsto al comma 3.

3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:

a) ai figli minori degli anni quattordici, anche nati fuori dal matrimonio, propri e del coniuge;

b) allo straniero affetto da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico derivanti dall'età, da patologie o da *handicap*, attestate mediante certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica.

Art. 2.

Disposizioni sulla conoscenza della lingua italiana

1. Per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, lo straniero deve possedere un livello di conoscenza della lingua italiana che consente di comprendere frasi ed espressioni di uso frequente in ambiti correnti, in corrispondenza al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue approvato dal Consiglio d'Europa.
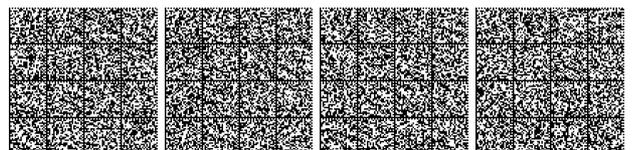
2. Al fine della verifica della conoscenza della lingua italiana, conforme al livello indicato al comma 1, lo straniero effettua un apposito *test*, secondo le modalità indicate dall'art. 3.

Art. 3.

Modalità di svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana

1. Lo straniero presenta, con modalità informatiche, la richiesta di partecipazione al test di conoscenza della lingua italiana alla prefettura territorialmente competente in base al domicilio del richiedente. La richiesta contiene, a pena di inammissibilità, l'indicazione delle generalità del richiedente, i dati relativi al titolo di soggiorno, compresa la scadenza e la tipologia, i dati del documento valido per l'espatrio, e l'indirizzo presso cui Io straniero intende ricevere la convocazione per lo svolgimento della prova.

2. La prefettura convoca, entro sessanta giorni dalla richiesta, Io straniero per Io svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana, indicando il giorno, l'ora ed il luogo in cui lo straniero si deve presentare.

3. Il test si svolge, previa identificazione dello straniero a cura del personale della prefettura ed esibizione della convocazione, con modalità informatiche, ed è strutturato sulla comprensione di brevi testi e sulla capacità di interazione, in conformità ai parametri adottati, per le specifiche abilità, dagli enti di certificazione di cui all'art. 4, comma 1, lettera *a)*. Il contenuto delle prove che compongono il test, i criteri di assegnazione del punteggio e la durata della prova sono stabiliti in collaborazione con un ente di certificazione compreso tra quelli indicati all'art. 4, comma 1, lettera *a)*, a seguito di apposita convenzione da stipulare con il Ministero dell'interno. Alla stipula della convenzione si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per superare il test il candidato deve conseguire almeno l'ottanta per cento del punteggio complessivo.

4. A richiesta dell'interessato il test di cui al comma 3 può essere svolto con modalità scritte di tipo non informatico, fermi restando l'identità del contenuto della prova, i criteri di valutazione ed il limite temporale, fissati per il test svolto con modalità informatiche.

5. Il risultato della prova è comunicato allo straniero ed è inserito a cura del personale della prefettura nel sistema informativo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno. ln caso di esito negativo, lo straniero può ripetere la prova, previa richiesta presentata ai sensi del comma 1.

Art. 4.

Modalità ulteriori per l'accertamento della conoscenza della lingua italiana

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2, comma 1, non è tenuto allo svolgimento del test di cui all'art. 3 lo straniero:

a) in possesso di un attestato di conoscenza della lingua italiana che certifica un livello di conoscenza non inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue approvato dal Consiglio d'europa, rilasciato dagli enti certificatori riconosciuti, di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. Al fine di garantire il principio dell'autonomia universitaria, anche per il rilascio di certificazioni di lingua italiana da parte di ulteriori istituzioni rispetto a quelle di cui al precedente periodo e per garantire il necessario controllo sulla qualità delle certificazioni stesse, il Ministro dell'università e della ricerca individuerà con proprio decreto le procedure di accreditamento, verifica e monitoraggio del possesso dei requisiti di qualità degli enti certificatori stessi.

b) che ha frequentato un corso di lingua italiana presso i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti di cui all'art. 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche e integrazioni, ed ha conseguito, al termine del corso, un titolo che attesta il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue, approvato dal Consiglio d'Europa;

c) che ha ottenuto, nell'ambito dei crediti maturati per l'accordo di integrazione di cui all'art. 4-*bis* del testo unico, il riconoscimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue, approvato dal Consiglio d'Europa;

d) che ha conseguito il diploma di scuola secondaria di primo o secondo grado presso un istituto scolastico appartenente al sistema italiano di istruzione di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 o ha conseguito, presso i centri provinciali per l'istruzione di cui alla lettera *b)*, il diploma di scuola secondaria di primo o di secondo grado, ovvero frequenta un corso di studi presso una Università italiana statale o non statale legalmente riconosciuta, o frequenta in Italia il dottorato o un *master* universitario;

e) che è entrato in Italia ai sensi dell'art. 27, comma 1, lettere *a)*, *c)*, *d)*, e *q)*, del testo unico e svolge una delle attività indicate nelle disposizioni medesime.

2. Nei casi previsti dalle lettere *a)*, *b)* e *d)* del comma 1, lo straniero allega alla documentazione richiesta dall'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, copia autentica dei titoli di studio o professionali conseguiti e dei certificati di frequenza richiesti. Nei casi previsti dalle lettere *c)* ed *e)* del comma 1, lo straniero allega alla documentazione richiesta per il rilascio del permesso di soggiorno una dichiarazione sul titolo di esonero posseduto.

3. Lo straniero affetto da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico derivanti dall'età, da patologie o *handicap*, di cui all'art. 1, comma 3, lettera *b)*, allega la certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica alla documentazione richiesta dall'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

Art. 5.

Verifica dell'esito del test ai fini del rilascio del permesso di soggiorno

1. Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, la questura verifica la sussistenza del livello di conoscenza della lingua italiana indicato all'art. 2, comma 1, attraverso il riscontro
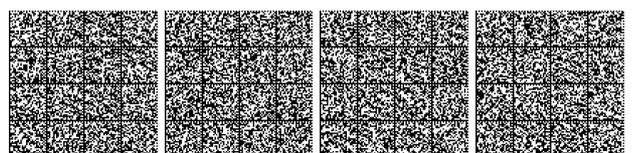
dell'esito positivo del test riportato nel sistema informativo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, di cui all'art. 3, comma 5.

2. Nei casi previsti dall'art. 4, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *d)*, la verifica di cui al comma 1 è effettuata dalla questura attraverso il riscontro della documentazione da allegare alla richiesta di rilascio del permesso di soggiorno e, nei casi previsti dall'art. 4, comma 1, lettere *c)* ed *e)* attraverso l'accertamento delle condizioni o dei titoli dichiarati dallo straniero.

Art. 6.

Ruolo del prefetto e dei consigli territoriali per l'immigrazione

1. II prefetto territorialmente competente individua in ambito provinciale le sedi per lo svolgimento del test di cui all'art. 3, anche attraverso accordi con gli enti locali e le istituzioni scolastiche.

2. I consigli territoriali per l'immigrazione di cui all'art. 3, comma 6, del testo unico, anche attraverso accordi con enti pubblici e privati e con associazioni attive nel campo dell'assistenza agli immigrati, nell'ambito delle risorse statali e comunitarie disponibili, promuovono progetti di informazione per illustrare le modalità di attestazione della conoscenza della lingua italiana ai fini del rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e progetti per la preparazione al test di cui all'art. 3.

Art. 7.

Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Il presente decreto abroga e sostituisce il decreto ministeriale 4 giugno 2010.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e si applica a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 7 dicembre 2021

Il Ministro dell'interno
LAMORGESE

Il Ministro dell'istruzione
BIANCHI

Il Ministro dell'università e della ricerca
MESSA

ALLEGATO *A*
(art. 4, comma 1, lettera a)

Enti certificatori riconosciuti:

a) Università degli studi di Roma Tre;
b) Università per stranieri di Perugia;
c) Università per stranieri di Siena;
d) Società Dante Alighieri;
e) Università per stranieri «Dante Alighieri» di Reggio Calabria.

22A01025

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 2 febbraio 2022.

Revoca del riconoscimento dell'acqua di sorgente «Fonte del Roc», in Balme, al fine dell'imbottigliamento e della vendita.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Vista la domanda in data 10 febbraio 2021, integrata con note del 26 agosto 2021, 29 settembre 2021 e 7 ottobre 2021, con la quale la Pian della Mussa S.r.l. con sede in Comune di Balme (TO), frazione villaggio Albaron, 10070, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Fonte del Roc», che sgorga all'interno dell'omonima concessione mineraria, sita in Comune di Balme (TO), al fine dell'imbottigliamento e della vendita, e la contestuale revoca del decreto 27 giugno 2011 di riconoscimento dell'acqua di sorgente «Fonte del Roc» in Comune di Balme (TO), al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Esaminata la documentazione prodotta;

Visto il decreto 27 giugno 2011, n. 4010, di riconoscimento dell'acqua di sorgente «Fonte del Roc» in Comune di Balme (TO), al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di attuazione della direttiva 2009/54/CE sulla utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 2015;

Visto il parere della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 14 dicembre 2021;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1) il decreto dirigenziale 27 giugno 2011, n. 4010, di riconoscimento dell'acqua di sorgente «Fonte del Roc» in Comune di Balme (TO), al fine dell'imbottigliamento e della vendita è revocato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Copia del presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed ai competenti organi regionali per i provvedimenti di competenza.

Roma, 2 febbraio 2022

Il direttore generale: REZZA

22A00955
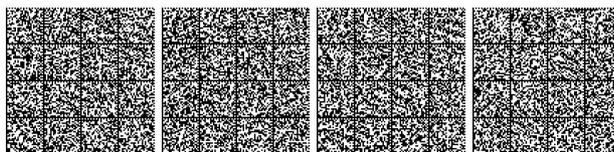
ORDINANZA 11 febbraio 2022.

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Sicilia, Valle d'Aosta, Veneto e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera *q)*, e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale», e, in particolare, l'art. 32;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto l'art. 47-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e successive modificazioni, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e, in particolare, l'art. 1, comma 16-*bis* e seguenti;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 16-*ter*, del citato decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, il quale prevede che: «L'accertamento della permanenza per quattordici giorni in uno scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive, effettuato ai sensi del comma 16-*bis*, come verificato dalla Cabina di regia, comporta l'applicazione, per un ulteriore periodo di quattordici giorni, delle misure relative allo scenario immediatamente inferiore, salvo che la Cabina di regia ritenga congruo un periodo inferiore. Sono fatti salvi gli atti già adottati conformemente ai princìpi definiti dal presente comma»;

Visto, altresì, l'art. 1, comma 16-*septies*, del citato decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, da ultimo modificato dall'art. 2, comma 2, lettera *c)*, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, ai sensi del quale: «Sono denominate (...) *b)* «Zona gialla»: le regioni nei cui territori alternativamente: 1) l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 50 e inferiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate nella lettera *a)*; 2) l'incidenza settimanale dei casi è pari o superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle due seguenti condizioni, salvo che ricorrano le condizioni indicate nella lettera *a)*: 2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 30 per cento; 2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 20 per cento di quelli comunicati alla predetta Cabina di regia entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La comunicazione può essere aggiornata con cadenza mensile sulla base di posti letto aggiuntivi, che non incidano su quelli già esistenti e destinati ad altre attività; *c)* «Zona arancione»: le regioni nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate nelle lettere *a)*, *b)* e *d)*;»;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19» e, in particolare, l'art. 9-*bis*, comma 2-*bis*, ai sensi del quale: «Nelle zone gialla, arancione e rossa, la fruizione dei servizi, lo svolgimento delle attività e gli spostamenti, limitati o sospesi ai sensi della normativa vigente, sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'art. 9, comma 2, lettere *a)*, *b)* e c-*bis*), e ai soggetti di cui al comma 3, primo periodo, nel rispetto della disciplina della zona bianca. Ai servizi di ristorazione di cui al comma 1, lettera *a)*, nelle predette zone, si applica il presente comma ad eccezione delle mense e del *catering* continuativo su base contrattuale, ai quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1»;

Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche»;

Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti»;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di *screening*»;

Visto il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, recante «Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2022, n. 3, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali»;
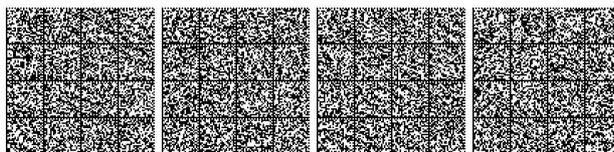
Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante «Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 24 dicembre 2021, n. 305, e, in particolare, l'art. 1, comma 1, ai sensi del quale: «In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, è ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022»;

Visto, altresì, l'art. 18, comma 1, del citato decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, il quale prevede che: «Fino al 31 marzo 2022 si applicano le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 2 marzo 2021, adottato in attuazione dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni legislative vigenti, successive al 2 marzo 2021»;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, recante «Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 30 dicembre 2021, n. 309;

Visto il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 7 gennaio 2022, n. 4;

Visto il decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5, recante «Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 4 febbraio 2022, n. 29;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, recante «Disposizioni attuative dell'art. 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19"», e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 17 giugno 2021, n. 143;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2022, recante «Individuazione delle esigenze essenziali e primarie per il soddisfacimento delle quali non è richiesto il possesso di una delle Certificazioni verdi COVID-19», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 24 gennaio 2022, n. 18;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 28 gennaio 2022, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Valle d'Aosta, Veneto e nelle Province autonome di Trento e Bolzano», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 29 gennaio 2022, n. 23;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 4 febbraio 2022, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia e Toscana», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 5 febbraio 2022, n. 30;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 8 febbraio 2022, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie sull'intero territorio nazionale», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 9 febbraio 2022, n. 33;

Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il quale è stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;

Visto il verbale dell'11 febbraio 2022 della Cabina di regia, unitamente al report n. 91, nel quale si rileva che: «L'epidemia conferma un *trend* in decrescita nell'incidenza e nel numero dei soggetti ricoverati che viene confermato da stime di trasmissibilità stabilmente sotto la soglia epidemica. Si osserva sul territorio nazionale la assoluta dominanza della variante Omicron di SARS-CoV-2. Nonostante questo, l'Italia rimane ancora in una fase epidemica delicata, in quanto l'impegno dei servizi territoriali ed ospedalieri è ancora rilevante»;

Visto il documento recante «Indicatori decisionali come da decreto-legge del 18 maggio 2021, n. 65, art. 13», allegato al citato verbale dell'11 febbraio 2022 della Cabina di regia, dal quale risulta, tra l'altro, che le Regioni Lazio, Liguria, Lombardia, Veneto e la Provincia autonoma di Trento, presentano dati compatibili con la «zona gialla» e che, pertanto, non ricorrono le condizioni di cui all'art. 1, comma 16-*ter*, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33;

Visti i verbali del 28 gennaio 2022, del 4 febbraio 2022 e dell'11 febbraio 2022 della Cabina di regia, unitamente ai report nn. 89, 90 e 91, e, in particolare, i documenti recanti «Indicatori decisionali come da decreto-legge del 18 maggio 2021, n. 65, art. 13», allegati a ciascuno dei predetti verbali, dai quali risulta, tra l'altro, la permanenza della Regione Sicilia per quattordici giorni in uno scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive di cui alla «zona arancione» e che, pertanto, per tale regione, ricorrono le condizioni di cui all'art. 1, comma 16-*ter*, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 per l'applicazione delle misure previste per la «zona gialla»;

Considerato, altresì, che, come si evince dai documenti recanti «Indicatori decisionali come da decreto-legge del 18 maggio 2021, n. 65, art. 13», allegati ai citati verbali del 4 febbraio 2022 e dell'11 febbraio 2022 della Cabina di regia, in mancanza di un accertamento della permanenza per quattordici giorni in uno scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive, effettuato ai sensi dell'art. 1, comma 16-*bis*, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, come verificato dalla Cabina di regia, continuano ad applicarsi, per un periodo di quindici giorni, ferma restando la possibilità di una nuova classificazione, le misure di cui alla «zona gialla» alla Regione Campania e alla Provincia autonoma di Bolzano e le misure di cui alla «zona arancione» alla Regione Valle d'Aosta;

Visto, altresì, che, sulla base del citato documento recante «Indicatori decisionali come da decreto-legge del 18 maggio 2021, n. 65, art. 13», allegato al verbale dell'11 febbraio 2022 della Cabina di regia, si evince che, per la Regione Molise, sussistono i presupposti di cui all'art. 1, comma 16-*septies*, lettera *b)*, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, con la conseguente applicazione delle misure previste per la «zona gialla»;

Sentiti i Presidenti delle Regioni Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Sicilia, Valle d'Aosta, Veneto e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

EMANA
la seguente ordinanza:

Art. 1.

Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria nelle Regioni Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Veneto e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano

1. Fermo restando quanto previsto dall'ordinanza del Ministro della salute 8 febbraio 2022, citata in premessa, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, nelle Regioni Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Veneto e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano continuano ad applicarsi, per un periodo di quindici giorni, le misure di cui alla c.d. «zona gialla», come definita dalla normativa vigente e nei termini di cui all'art. 9-*bis* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, fatta salva la possibilità di una nuova classificazione.

Art. 2.

Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria nella Regione Molise

1. Fermo restando quanto previsto dall'ordinanza del Ministro della salute 8 febbraio 2022, citata in premessa, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, nella Regione Molise si applicano, per un periodo di quindici giorni, le misure di cui alla c.d. «zona gialla», come definita dalla normativa vigente e nei termini di cui all'art. 9-*bis* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, fatta salva la possibilità di una nuova classificazione.

Art. 3.

Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria nella Regione Sicilia

1. Fermo restando quanto previsto dall'ordinanza del Ministro della salute 8 febbraio 2022, citata in premessa, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, nella Regione Sicilia cessano di avere efficacia le misure di cui all'ordinanza del Ministro della salute 4 febbraio 2022, citata in premessa e si applicano, per un periodo di quattordici giorni, le misure di cui alla c.d. «zona gialla», come definita dalla normativa vigente e nei termini di cui all'art. 9-*bis* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, fatta salva la possibilità di una nuova classificazione.

Art. 4.

Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria nella Regione Valle d'Aosta

1. Fermo restando quanto previsto dall'ordinanza del Ministro della salute 8 febbraio 2022, citata in premessa, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, nella Regione Valle d'Aosta continuano ad applicarsi, per un periodo di quindici giorni, le misure di cui alla c.d. «zona arancione», come definita dalla normativa vigente e nei termini di cui all'art. 9-*bis* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, fatta salva la possibilità di una nuova classificazione.

Art. 5.

Disposizioni finali

1. La presente ordinanza produce effetti dal primo giorno non festivo successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.
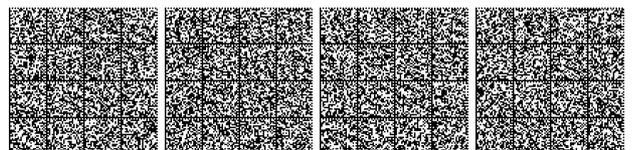
La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2022

Il Ministro della salute: SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, registrazione n. 288

22A01118

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

DECRETO 24 gennaio 2022.

Approvazione dell'elenco unico nazionale dei quesiti per lo svolgimento delle prove scritte per il conseguimento delle patenti nautiche.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ
DI SISTEMA PORTUALE, IL TRASPORTO MARITTIMO
E PER VIE D'ACQUA INTERNE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, gli articoli 4 e 16;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino dei Ministeri»;

Vista la direttiva ministeriale n. 3 del 10 gennaio 2022, in corso di registrazione, con la quale sono stati conferiti ai titolari dei Centri di responsabilità amministrativa gli obiettivi strategici ed operativi per l'anno 2022 ed assegnate le risorse finanziarie, umane e strumentali di pertinenza;

Vista la direttiva n. 3 del 20 gennaio 2022 con la quale, il Capo del Dipartimento per la mobilità sostenibile ha assegnato ai titolari delle Direzioni generali del Dipartimento gli obiettivi da perseguire nell'anno 2022 con le relative risorse umane, finanziarie e strumentali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 settembre 2020 registrato presso la Corte dei conti in data 25 settembre 2020 al n. 3322, con il quale è stata conferita la nomina di direttore della Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne alla dott.ssa Maria Teresa Di Matteo, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto il Contratto individuale di lavoro sottoscritto dalla dott.ssa Maria Teresa Di Matteo prot.n. 35429 dell'8 settembre 2020;

Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 e successive modificazioni recante «Codice della nautica da diporto»;

Visto il decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 recante «Regolamento di attuazione dell'art. 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 10 agosto 2021, n. 323 recante adozione dei programmi di esame per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A, B e C e modalità di svolgimento delle prove, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 232 del 28 settembre 2021;

Visto, in particolare, l'art. 10 del decreto ministeriale dianzi indicato in base al quale «1. Con decreto direttoriale adottato dal direttore generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentite le associazioni di settore maggiormente rappresentative, è approvato l'elenco unico nazionale dei quesiti per lo svolgimento delle prove scritte per il conseguimento delle patenti nautiche. L'elenco è soggetto a revisione periodica con cadenza almeno biennale. 2. Con il decreto di cui al comma 1 sono stabiliti: *a)* le modalità di implementazione di un apposito database nazionale dei quesiti per le prove scritte nonché le conseguenti modalità di gestione e aggiornamento evolutivo; *b)* le modalità di estrazione delle schede dei quesiti da somministrare ai candidati in sede di esame secondo criteri di casualità che garantiscano l'originalità di ciascuna singola scheda e la verifica della preparazione del candidato su ciascuno dei temi previsti dal programma d'esame per la patente nautica richiesta»;

Vista la propria circolare n. 29636 del 13 ottobre 2021 con la quale sono stati dettati primi chiarimenti in ordine all'applicazione del citato decreto ministeriale n. 323 del 10 agosto 2021 ed, in particolare, è stato precisato che «…. nelle more dell'adozione del decreto direttoriale previsto all'art. 10 del citato decreto …. al fine di assicurare la regolare prosecuzione delle attività di esame … il previgente elenco dei quesiti per lo svolgimento delle prove scritte rimane applicabile sino all'entrata in vigore del richiamato decreto direttoriale»;

Ritenuto, pertanto, di dover dare attuazione a quanto previsto dall'art. 10 del decreto ministeriale 10 agosto 2021, n. 323 e, per l'effetto, procedere ad approvare l'elenco unico nazionale dei quesiti suscettibile di modifica all'esito di un periodo di prima applicazione e comunque da sottoporre a periodica revisione almeno biennale;

Sentite le associazioni di settore maggiormente rappresentative;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione dell'elenco unico nazionale dei quesiti per lo svolgimento delle prove teoriche scritte per il conseguimento delle patenti nautiche.

1. Ai sensi dell'art. 10, comma 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 10 agosto 2021, n. 323, è approvato l'elenco unico nazionale dei quesiti per lo svolgimento delle prove scritte per il conseguimento delle patenti nautiche che, allegato al presente decreto sotto la lettera «A», ne costituisce parte integrante.
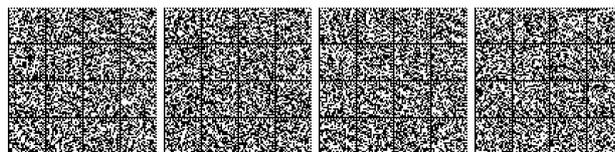
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'elenco di cui al comma 1 è adottato per lo svolgimento delle prove teoriche scritte per il conseguimento delle patenti nautiche.

Art. 2.

Database nazionale dei quesiti per le prove scritte

1. Presso il Centro elaborazione dati della Motorizzazione, è attivato il sistema informatizzato di gestione dell'esame teorico per il conseguimento delle patenti nautiche recante il database nazionale dei quesiti per le prove scritte. Il sistema informatizzato è soggetto a revisione ed aggiornamento periodico in conseguenza delle esigenze evolutive.

2. Il sistema di cui al comma 1, in relazione a ciascuna tipologia di patente ed al numero dei candidati presenti nella sessione di esame, consente di configurare la composizione di ogni singola scheda d'esame secondo criteri di automatismo informatizzato che garantiscono la casualità dell'individuazione dei quesiti nonché una appropriata ripartizione delle materie al fine di poter verificare in modo esaustivo la preparazione del candidato. Il sistema consente, altresì, di generare, per ogni singola sessione di esame, una risma di schede corrispondente al numero dei candidati. Nell'ambito della medesima sessione di esame, ogni singola scheda della risma è caratterizzata dal requisito dell'originalità e dell'unicità rispetto alle altre schede.

3. Per motivi di riservatezza, l'accesso alla risma ed alle schede di cui al comma 2 è vincolata all'inserimento della *password* di protezione impostata al momento della generazione.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Fino ad allora, per assicurare continuità all'azione amministrativa, alle modalità di svolgimento dell'esame per il conseguimento delle patenti nautiche si applica il regime transitorio in essere come disciplinato dalla circolare n. 29636 del 13 ottobre 2021.

Roma, 24 gennaio 2022

Il direttore generale: DI MATTEO

AVVERTENZA:

È possibile consultare l'allegato A al decreto direttoriale 24 gennaio 2022, registrato al n. 10 del 25 gennaio 2022, collegandosi al sito istituzionale www.mit.gov.it\normativa

22A01026

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 18 novembre 2021.

Recepimento della direttiva di esecuzione (UE) 2021/415 della Commissione dell'8 marzo 2021 che modifica le direttive 66/401/CEE e 66/402/CEE del Consiglio al fine di adeguare all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche le denominazioni e i gruppi tassonomici di determinate specie di sementi e di erbe infestanti.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere;

Vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, comma 1, lettera *a)*;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e in particolare l'art. 36;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2016, n. 17713, con il quale è stato istituito il Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modifiche dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, inerente il Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;
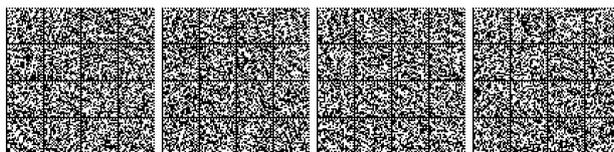
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53, recante modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, recante «Norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625»;

Vista la direttiva del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 1° marzo 2021, n. 99872, sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2021, registrata alla Corte dei conti in data 29 marzo 2021 al n. 166;

Vista la direttiva di esecuzione (UE) 2021/415 della Commissione dell'8 marzo 2021 che modifica le direttive 66/401/CEE e 66/402/CEE del Consiglio al fine di adeguare all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche le denominazioni e i gruppi tassonomici di determinate specie di sementi e di erbe infestanti;

Ravvisata la necessità di recepire la direttiva di esecuzione (UE) 2021/415/UE, quale norma di natura prettamente tecnica le cui condizioni, fissate in ambito comunitario, sono recepite tal quali nella legislazione nazionale;

Ritenuto pertanto necessario modificare gli allegati I, II, IV, VI e IX del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, al fine di adeguare all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche le denominazioni e i gruppi tassonomici di determinate specie di sementi e di erbe infestanti;

Sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente di cui al decreto ministeriale 30 giugno 2016, n. 17713, nella seduta del 5 ottobre 2021;

Acquisito il parere del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'art. 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, espresso nella seduta del 12 ottobre 2021, in applicazione dell'art. 5, comma 4, lettera *e)* dello stesso decreto legislativo;

Effettuata in data 15 novembre 2021 la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 36 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Art. 1.

Modifica dell'allegato I del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20

1. Nell'allegato I del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, di cui alle premesse, la Sezione I - Colture erbacee da pieno campo è sostituita dall'allegato I al presente decreto.

Art. 2.

Modifica dell'allegato II del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20

1. Nell'allegato II del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, di cui alle premesse, la Sezione A è sostituita dall'allegato II al presente decreto.

Art. 3.

Modifica dell'Allegato IV del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20

1. L'Allegato IV del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20 di cui alle premesse, è modificato come di seguito riportato:

a) nella tabella, lettera A) Cereali, i termini della prima colonna sono sostituiti con i seguenti:

«*Avena nuda*, *Avena sativa*, *Avena strigosa*, *Hordeum vulgare*, *Triticum aestivum* subsp. *aestivum*, *Triticum turgidum* subsp. *durum*, *Triticum aestivum* subsp. *spelta*, *Secale cereale*, x*Triticosecale*;

Phalaris canariensis;

Oryza sativa;

Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. *bicolor*;

Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. *drummondii* (Steud.) de Wet ex Davidse;

Ibridi di *Sorghum bicolor* (L.) Moench subsp. *bicolor x Sorghum bicolor* (L.) Moench subsp. *drummondii* (Steud.) de Wet ex Davidse;

Zea mays Sementi di base line inbred;

Zea mays Sementi di base diverse dalla line «inbred»;

Altre specie.»

Art. 4.

Modifica dell'Allegato VI del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20

1. L'Allegato VI del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20 di cui alle premesse, è modificato come di seguito riportato:

a) Alla sezione I-Colture erbacee da pieno campo, lettera B) Cereali, punto 1, la lettera *A*, è sostituita dalla seguente:

«A. *Avena nuda*, *Avena sativa*, *Avena strigosa*, *Hordeum vulgare*, *Oryza sativa*, *Triticum aestivum* subsp. *aestivum*, *Triticum turgidum* subsp. *durum*, *Triticum aestivum* subsp. *spelta*, esclusi i rispettivi ibridi, la purezza minima varietale deve essere:

Categoria	Purezza varietale minima (%)
Sementi di base	99,9
Sementi certificate, 1° riproduzione	99,7
Sementi certificate, 2° riproduzione	99,0

La purezza varietale minima deve essere esaminata principalmente mediante ispezioni in campo effettuate alle condizioni stabilite all'allegato IX.»

b) Alla sezione I-Colture erbacee da pieno campo, lettera B) Cereali, punto 1, la lettera C è sostituita dalla seguente:

«C. Ibridi di *Avena nuda*, *Avena sativa*, *Avena strigosa*, *Hordeum vulgare*, *Oryza sativa*, *Triticum aestivum* subsp. *aestivum*, *Triticum turgidum* subsp. *durum*, *Triticum aestivum* subsp. *spelta* e x*Triticosecale* autoimpollinante.

La purezza minima varietale delle sementi della categoria "sementi certificate" è del 90%.

Nel caso di sementi di *Hordeum vulgare* prodotte mediante l'uso di componenti maschiosterili (CSM) la purezza varietale è dell'85%. Le impurità diverse dal ristoratore non superano il 2%.

La purezza varietale minima è valutata durante controlli ufficiali a posteriori su una proporzione adeguata di campioni.»

c) Alla sezione I-Colture erbacee da pieno campo, lettera B) Cereali, punto 2, la Tabella A, i termini della prima riga nella prima colonna sono sostituiti dai seguenti:

«*Avena sativa*, *Avena strigosa*, *Hordeum vulgare*, *Triticum aestivum* subsp. *aestivum*, *Triticum turgidum* subsp. *durum*, *Triticum aestivum* subsp. *spelta*:»

d) Alla Sezione I-Colture erbacee e da pieno campo, lettera C) Foraggere, parte I SEMENTI CERTIFICATE, Punto 2, Tabella A, l'intestazione della colonna 7 è sostituita dalla seguente: «*Elymus repens*».

e) Alla Sezione I-Colture erbacee e da pieno campo, lettera C) Foraggere, parte II SEMENTI DI BASE, punto 2, Tavola A, l'intestazione della colonna 5 è sostituita dalla seguente: «*Elymus repens*».

Art. 5.

Modifica dell'Allegato IX del decreto legislativo
2 febbraio 2021, n. 20

1. Nell'allegato IX del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, di cui alle premesse, la lettera A) Cereali è sostituita dall'allegato III al presente decreto.

Il presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana è soggetto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *c)* della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ed entra in vigore il 1° febbraio 2022.

Roma, 18 novembre 2021

Il Ministro: PATUANELLI

Registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, reg. n. 111

ALLEGATO *I*

Allegato I

(art. 4)

Elenco delle specie oggetto del presente decreto

I – COLTURE ERBACEE DA PIENO CAMPO

Nome botanico	Nome volgare
BARBABIETOLE:	
Beta vulgaris L.	Barbabietola da zucchero e da foraggio
CEREALI:	
Avena sativa L. (compresa *Avena byzantina* K. Kock.)	Avena comune e avena bizantina
Avena nuda L.	Avena nuda
Avena strigosa Schreb.	Avena forestiera
Fagopyrum esculentum Moench	Grano saraceno
Hordeum vulgare L.	Orzo
Oryza sativa L.	Riso
Panicum miliaceum L.	Miglio
Phalaris canariensis L.	Scagliola
Secale cereale L.	Segale
Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor	Sorgo
Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. *bicolor* x *Sorghum bicolor* (L.) Moench subsp. *drummondii* (Steud.) de Wet ex Davidse	Ibridi risultanti dall’incrocio di *Sorghum bicolor* (L.) Moench subsp. *bicolor* e *Sorghum bicolor* (L.) Moench subsp. *drummondii* (Steud.) de Wet ex Davidse
Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. *drummondii* (Steud.) de Wet ex Davidse	Erba sudanese
xTriticosecale Wittm. ex A. Camus	Ibridi risultanti dall'incrocio tra una specie del genere *Triticum* e una specie del genere *Secale*
Setaria italica (L.) Beauv.	Panico
Triticum aestivum L. subsp. *aestivum*	Frumento tenero
Triticum turgidum L. subsp. *durum* (Desf.) van Slageren	Frumento duro
Triticum aestivum L. subsp. *spelta* (L.) Thell	Spelta

Nome botanico	**Nome volgare**
Triticum spp. *x Secale cereale*	Triticale
Triticum turgidum L.	Frumento turgido
Zea mays L. (partim)	Granoturco, Mais [escluso il granturco da scoppio (pop corn) e Mais zuccherino]

FORAGGERE:

Agropyron cristatum (L.) Gaertn.	Agropiro crestato
Agropyron desertorum (Fisch.) Schult.	Agropiro dei deserti
Agropyron trachycaulum (Lk.) Malte	Agropiro tenue
Agrostis canina L.	Agrostide canina
Agrostis capillaris L.	Agrostide tenue
Agrostis gigantea Roth.	Agrostide gigante e bianca
Agrostis palustris Huds.	Agrostide palustre
Agrostis stolonifera L.	Agrostide stolonifera
Alopecurus pratensis L.	Coda di volpe
Anthoxanthum odoratum L.	Paleo odoroso
Anthyllis vulneraria L.	Antillide
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.S. et K.B. Presl.	Avena altissima
Biserrula pelecinus L.	Biserrula
Brassica campestris L. spp. *rapa* (L.) Thell. (= Br. Rapa L.)	Rapa da foraggio
Brassica napus L. var. *napobrassica* (L.) Reichb.	Navone da foraggio
Brassica oleracea L. convar. *acephala* DC Alef var. *medullosa* + var. *viridis*.	Cavolo da foraggio
Bromus arvensis L.	Bromo arvense
Bromus catharticus Vahl	Bromo
Bromus erectus Ruds.	Bromo eretto
Bromus inermis Leyss.	Bromo inerme
Bromus sitchensis Trin.	Bromo dell'Alaska
Cajanus cajan (L.) Milisp.	Pisello del tropico
Coronilla varia L.	Coronilla
Cynodon dactylon (L.) Pers	Erba capriola
Cynosorus cristatus L.	Coda di cane
Dactylis glomerata L.	Erba mazzolina, Dattile

Deschampsia caespitosa (L.) Beauv.	Aira cespitosa
Deschampsia flexuosa (L.) Trin.	Aira flessuosa
Dolichos lablab L. (= Lablab vulgaris Savi)	Fagiolo d'Egitto
Echinochloa crus-galli (L.)Beauv. var. frumentacea Wight	Miglio giapponese
Eragrostis curvula (Schrad.) Ness	Eragrostide curvula
Festuca arundinacea Schreber	Festuca arundinacea
Festuca filiformis Pourr	Festuca a foglie capillari
Festuca ovina L. *duriuscula* (L.) Koch.	Festuca duriuscula
Festuca ovina L. var. *capillata* (Lam.) Hack. (= *Festuca tenuifolia* Sibth.)	Festuca capillata
Festuca ovina L.	Festuca ovina
Festuca pratensis Hudson	Festuca dei prati
Festuca rubra L. var. *commutata* Gaud. (= F. fallax) Thuill.)	Festuca commutata
Festuca rubra L. var. *heterophylla* (Lam.) Mutel	Festuca eterofilla
Festuca rubra L.	Festuca rossa
xFestulolium Asch. & Graebn	Ibridi risultanti dall'incrocio di una specie del genere Festuca e una specie del genere Lolium
Festuca trachyphylla (Hack.) Hack	Festuca indurita
Galega orientalis Lam.	Galega foraggera
Hedysarum coronarium L.	Sulla
Holcus lanatus L.	Erba bambagiona
Lathyrus cicera L.	Cicerchia/moco
Lolium multiflorum Lam.	Loglio d'Italia (compreso il Loglio westervoldico)
Lolium perenne L.	Loietto perenne o Loietto inglese
Lolium x *hybridum* Hausskn	Loglio ibrido
Lotus corniculatus L.	Ginestrino
Lotus uliginosus Schk.	Ginestrino palustre
Lupinus albus L.	Lupino bianco
Lupinus angustifolius L.	Lupino selvatico
Lupinus luteus L.	Lupino giallo
Medicago doliata Carmign.	Erba medica aculeata
Medicago italica (Mill.) Fiori	Erba medica attorcigliata
Medicago littoralis Rode ex Loislel	Erba medica litorale

Medicago lupulina L.	Lupolina
Medicago murex Willd.	Erba medica pungente
Medicago polymorpha L.	Erba medica polimorfa
Medicago rugosa Desr.	Erba medica rugosa
Medicago sativa L.	Erba medica
Medicago scutellata (L.) Miller	Erba medica scudata
Medicago truncatula Gaertn.	Erba medica troncata
Medicago x varia T. Martyn Sand	Erba medica ibrida
Melilotus alba Med.	Meliloto bianco
Melilotus officinalis (L.) Pall.	Meliloto giallo
Onobrychis viciifolia Scop.	Lupinella
Ornithopus compressus L.	Uccellina comune
Ornithopus sativus Brot.	Serradella
Pennisetum glaucum (L.) R. Br.	Miglio perlato o penniseto
Phacelia tanacetifolia Benth	Facelia
Phalaris aquatica L.	Erba di Harding, Phalaris
Phalaris arundinacea L.	Falaride arundinacea
Phalaris stenoptera Hack.	Falaride tuberosa
Phaseolus angularis (Willd.) Wight	Fagiolo Azuki
Phaseolus aureus Roxb.	Fagiolo aureo
Phaseolus mungo L.	Fagiolo mungo
Phleum bertolonii DC	Fleolo bulboso
Phleum nodosum L.	Codolina comune
Phleum pratense L.	Fleolo, coda di topo
Pisum sativum L. (partim)	Pisello da foraggio
Plantago lanceolata L.	Piantaggine lanciuola
Poa annua L.	Poa annua
Poa bulbosa L.	Poa bulbosa
Poa compressa L.	Poa compressa
Poa nemoralis L.	Fienarola dei boschi
Poa palustris L.	Fienarola delle paludi
Poa pratensis L.	Erba fienarola dei boschi
Poa trivialis L.	Poa comune
Raphanus sativus L. var. *oleiformis* Pers.	Rafano oleifero
Sorghum almum Parodi	Sorgo almo
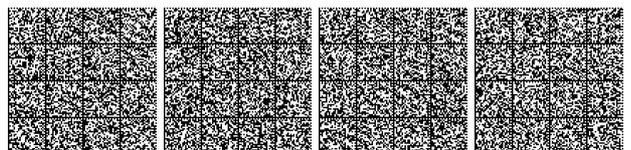
Sorghum halepense (L.) Pers.	Sorgagna
Sorghum sudanense (Pieper) Stapf.	Sorgo gentile
Sorghum vulgare Pers.	Sorgo da granella e zuccherino
Trifolium squarrosum L.	Trifoglio squarroso
Trifolium alexandrinum L.	Trifoglio alessandrino
Trifolium campestre Schreb.	Trifoglio campestre
Trifolium dubium Sibth	Trifoglio filiforme
Trifolium fragiferum L.	Trifoglio fragifero
Trifolium glanduliferum Boiss.	Trifoglio glandulifero
Trifolium hirtum L.	Trifoglio irto
Trifolium hybridum L.	Trifoglio ibrido
Trifolium incarnatum L.	Trifoglio incarnato
*Trifolium isthmocarpum*Brot.	Trifoglio a frutti strozzati
Trifolium michelianum Savi	Trifoglio di Micheli
Trifolium pratense L.	Trifoglio pratense (violetto)
Trifolium repens L.	Trifoglio bianco
Trifolium repens L. var. *giganteum* Lagr. – Fos.	Trifoglio ladino
Trifolium resupinatum L.	Trifoglio persiano
Trifolium squarrosum L.	Trifoglio squarroso
Trifolium subterraneum L.	Trifoglio sotterraneo
Trifolium vesicolosum Savi	Trifoglio vescicoloso
Trigonella foenum-graecum L.	Fieno greco
Trisetum flavescens (L.) P. Beauv.	Avena bionda
Vicia angustifolia Reichb.	Veccia angustifolia
Vicia benghalensis L.	Veccia del Bengala
Vicia ervilia (L.) Willd.	Vecciolo
Vicia faba L. (partim)	Favino
Vicia faba L. var. *equina* Pers.	Favetta, Fava cavallina
Vicia faba L. var. *minor* (Peterm) Bull	Favino
Vicia narbonensis L.	Veccia di Narbona
Vicia pannonica Crantz.	Veccia d'Ungheria
Vicia sativa L.	Veccia comune
Vicia villosa Roth.	Veccia vellutata
Vigna sinensis (L.) Savi	Vigna cinese
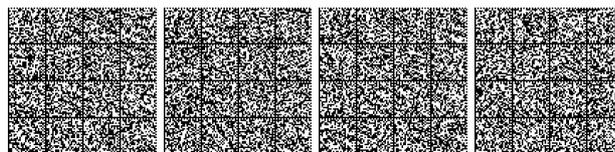
OLEAGINOSE E DA FIBRA:

Arachis hypogea L.	Arachide
Brassica juncea L. Czern	Senape bruna
Brassica napus L. (Partim)	Colza
Brassica nigra (L. W. D. J. Koch)	Senape nera
Brassica rapa L. var. *silvestris* (Lam.) Briggs	Ravizzone
Camelina sativa L.	Camelina
Cannabis sativa L.	Canapa
Chartamus tinctorius L.	Cartamo
Carum carvi L.	Cumino
Glycine max (L.) Merr.	Soia
Gossypium barbadense L.	Cotone barbadense
Gossypium hirsutum L.	Cotone irsuto
Helianthus annuus L.	Girasole
Hibiscus cannabinus L.	Ibisco
Linum usitatissimum L.	Lino tessile, lino oleaginoso
Papaver somniferum L.	Papavero domestico
Raphanus sativus L. var. *oleiformis* Pers.	Rafano oleifero
Ricinus communis L.	Ricino
Sesamum indicum L. (= orientale)	Sesamo
Sinapis alba L.	Senape bianca

ALTRE:

Lathyrus cicera L.	Cicerchiella
Lathyrus sativus L.	Cicerchia
Lespedeza hedysaroides (Pall.) Kitagawa [=L. *cineata* (Dum.) Don]	Lespedeza sericea o perenne
Lespedeza stipulacea Maxim	Lespedeza della Corea
Nicotiana tabacum L.	Tabacco
Sanguisorba minor Scop.	Pimpinella
Sorghum vulgare Pers. var. *tecnicum* (Koern) Jav.	Saggina da scope

ALLEGATO *II*

Allegato II

(art.4)

Elenco delle specie per le quali l'istituzione dei registri di varietà è obbligatoria

A. Specie agrarie le cui sementi non possono essere commercializzate se non corrispondono alle categorie «di base» o «certificate» e come tali ufficialmente controllate e certificate.

1) Cereali

Avena nuda L.	Avena nuda
Avena sativa L. (compresa *Avena byzantina* K. Kock)	Avena comune e avena bizantina
Avena strigosa Schreb.	Avena forestiera
Hordeum vulgare L.	Orzo
Oryza sativa L.	Riso
Phalaris canariensis L.	Scagliola
Secale cereale L.	Segale
Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. *bicolor*	Sorgo
Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. *bicolor x Sorghum bicolor* (L.) Moench subsp. *drummondii* (Steud.) de Wet ex Davidse (*)	Ibridi risultanti dall'incrocio di *Sorghum bicolor* (L.) Moench subsp. *bicolor* e *Sorghum bicolor* (L.) Moench subsp. *drummondii* (Steud.) de Wet ex Davidse
Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. *drummondii* (Steud.) de Wet ex Davidse	Erba sudanese
xTriticosecale Wittm. ex A. Camus	Ibridi risultanti dall'incrocio tra una specie del genere *Triticum* e una specie del genere *Secale*
Triticum aestivum L. subsp *aestivum*	Frumento tenero
Triticum turgidum L. subsp. *durum* (Desf.) van Slageren	Frumento duro
Triticum aestivum L. subsp. *spelta* (L.) Thell..	Spelta
Zea mays L. (partim)	Granoturco escluso il granoturco da scoppio (pop corn) e il mais zuccherino

(*) Salvo disposizione contraria, le sementi dei suddetti ibridi devono essere conformi alle norme o altre condizioni previste per le sementi di ognuna delle specie dalle quali derivano.

2) Barbabietole

Beta vulgaris L.	Barbabietole da zucchero e da foraggio

3) Patata

Solanum tuberosum L.	Patata

4) Foraggere

Agrostis canina L.	Agrostide canina
Agrostis gigantea Roth	Agrostide bianca
Agrostis stolonifera L.	Agrostide stolonifera
Agrostis capillaris L.	Agrostide tenue
Alopecurus pratensis L.	Coda di volpe
Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. Presl & C.	Avena altissima
Brassica napus L. var. *napobrassica* (L.) Rehb.	Navone
Brassica oleracea L. con var. *acephala* (DC) Alef. var.*medullosa* Thell.+ var. *viridis* L	Cavolo da foraggio
Bromus catharticus Vahl	Bromo catartico
Bromus sitchensis Trin.	Bromo dell'Alaska
Dactylis glomerata L.	Erba mazzolina (Dattile)
Festuca arundinacea Schreber	Festuca arundinacea
Festuca filiformis Pourr	Festuca a foglie capillari
Festuca ovina L.	Festuca ovina
Festuca pratensis Huds.	Festuca dei prati
Festuca rubra L.	Festuca rossa
Festuca trachyphylla (Hack.) Hack	Festuca indurita
xFestulolium Asch. & Graebn	Ibridi risultanti dall'incrocio di una specie del
Lolium multiflorum Lam	Loglio d'Italia compreso il loglio westervoldico
Lolium perenne L.	Loglio perenne o loietto inglese
Lolium x *hybridum* Hausskn	Loglio ibrido
Biserrula pelecinus L.	Biserrula
Galega orientalis Lam.	Galega
Lathyrus cicera L.	Cicerchia/moco
Lotus corniculatus L.	Ginestrino
Lupinus albus L.	Lupino bianco
Lupinus angustifolius L.	Lupino selvatico
Lupinus luteus L.	Lupino giallo
Medicago doliata Carmign.	Erba medica aculeata
*Medicago i*talica (Mill.) Fiori	Erba medica attorcigliata
Medicago littoralis Rode ex Loislel	Erba medica litorale
Medicago sativa L.	Erba medica
Medicago x varia T. Martyn Sand	Erba medica ibrida

Medicago lupolina L.	Lupolina
Medicago murex Willd.	Erba medica pungente
Medicago polymorpha L.	Erba medica polimorfa
Medicago rugosa Desr.	Erba medica rugosa
Medicago scutellata (L.) Miller	Erba medica scudata
Medicago truncatula Gaertn.	Erba medica troncata
Phacelia tanacetifolia Benth	Facelia
Plantago lanceolata L.	Piantaggine lanciuola
Phleum nodosum L.	Codolina comune
Phleum pratense L.	Fleolo (coda di topo)
Ornithopus compressus L.	Uccellina comune
Ornithopus sativus Brot.	Serradella
Pisum sativum (partim)	Pisello da foraggio
Poa nemoralis L.	Poa dei boschi
Poa palustris L.	Fienarola delle paludi
Poa pratensis L.	Fienarola dei prati
Poa trivialis L.	Poa comune
Raphanus sativus L. var. *oleiformis* Pers.	Rafano oleifero
Trifolium alexandrinum L.	Trifoglio alessandrino
Trifolium fragiferum L.	Trifoglio fragola
Trifolium glanduliferum Boiss.	Trifoglio glandulifero
Trifolium hirtum L.	Trifoglio irto
Trifolium hybridum L.	Trifoglio ibrido
Trifolium incarnatum L.	Trifoglio incarnato
Trifolium isthmocarpum Brot.	Trifoglio a frutti strozzati
Trifolium michelianum Savi	Trifoglio di Micheli
Trifolium repens L.	Trifoglio bianco, olandese o ladino
Trifolium pratense L.	Trifoglio pratense
Trifolium resupinatum L.	Trifoglio persico
Trifolium squarrosum L.	Trifoglio squarroso
Trifolium subterraneum L.	Trifoglio sotterraneo
Trifolium vesicolosum Savi	Trifoglio vescicoloso
Trisetum flavescens (L.) P. Beauv.	Avena bionda
Vicia benghalensis L.	Veccia del Bengala
Vicia faba L. (partim)	Favino
Vicia sativa L.	Veccia comune
Vicia villosa Roth	Veccia vellutata e di Narbonne

5) Oleaginose e da fibra

Brassica juncea (L.) Czern.	Senape bruna
Brassica napus L. (partim)	Colza
Brassica rapa L. var. *silvestris* (Lam.) Briggs	Ravizzone

Cannabis sativa L.	Canapa
Carthamus tinctorius L.	Cartamo
Carum carvi L.	Cumino
Glycine max (L.) Merr.	Soia
Gossypium spp.	Cotone
Helianthus annuus L	Girasole
Linum usitatissimum L.	Lino oleaginoso, lino tessile
Papaver somniferum L.	Papavero domestico
Sinapis alba L.	Senape bianca

ALLEGATO *III*

Allegato IX
(art. 21)

Condizioni che devono soddisfare le colture ai fini della certificazione

A) Cereali

1. I precedenti colturali del campo non devono essere incompatibili con la produzione di sementi della specie e della varietà coltivata e il campo di produzione deve essere sufficientemente esente da piante provenienti dalla coltura precedente.
2. La coltura deve essere conforme alle norme seguenti relative alle distanze da fonti vicine di polline che possono determinare una impollinazione estranea indesiderabile e in particolare nel caso del *Sorghum* spp., da fonti di *Sorghum halepense*:

Specie	Distanze minime
Phalaris canariensis, *Secale cereale* a esclusione degli ibridi:	
- per la produzione di sementi di base	300 m
- per la produzione di sementi certificate	250 m
Sorghum spp.	300 m
- per la produzione di sementi di base (*)	400 m
- per la produzione di sementi certificate (*)	200 m
xTriticosecale, varietà ad autofecondazione:	
- per la produzione di sementi di base	50 m
- per la produzione di sementi certificate	20 m
Zea mays	200 m

(*) Nelle zone in cui la presenza di *S. halepense* o *S. sudanense* pone un problema specifico di impollinazione incrociata, si applicano le seguenti disposizioni:

a) le colture destinate alla produzione di sementi di base di *Sorghum bicolor* o dei suoi ibridi devono essere isolate ad una distanza di almeno 800 m da qualsiasi fonte di tali pollini contaminanti;

b) le colture destinate alla produzione di sementi certificate di *Sorghum bicolor* o dei suoi ibridi devono essere isolate ad una distanza di almeno 400 m da qualsiasi fonte di tali pollini contaminanti.

Queste distanze possono non essere osservate se esiste una protezione sufficiente contro qualsiasi impollinazione estranea indesiderabile.

3. La coltura deve presentare identità e purezza varietale in grado sufficiente o, nel caso di coltura di una linea «inbred», sufficiente identità e purezza relativamente ai suoi caratteri.
   Per quanto riguarda la produzione di sementi di varietà ibride, le disposizioni succitate si applicano anche ai caratteri dei componenti, compresa la maschiosterilità e la ristorazione della fertilità.
   In particolare le colture di *Oryza sativa*, *Phalaris canariensis*, *Secale cereale* a esclusione degli ibridi, *Sorghum* spp. e *Zea mays* devono rispondere alle seguenti norme o altre condizioni:

A) *Oryza sativa*
Il numero di piante manifestamente riconoscibili come piante selvatiche o piante a grani rossi non supera:
- per la produzione di sementi di base: 0;
- per la produzione di sementi certificate, di prima e seconda riproduzione: 1 per 100 m^2.

B) *Phalaris canariensis*, *Secale cereale esclusi gli ibridi*
Il numero di piante della coltura manifestamente riconoscibili come non conformi alla varietà non deve superare:
– 1 per 30 m^2 per la produzione di sementi di base;
– 1 per 10 m^2 per la produzione di sementi certificate.

C) *Sorghum* spp.:
La percentuale di piante di una specie di *Sorghum* diversa dalla specie della coltura o di piante riconoscibili come manifestamente non conformi alla linea consanguinea o alla componente non deve superare:

1. per la produzione di sementi di base:
   - alla fioritura: 0,l%;
   - alla maturazione: 0,1%;
2. per la produzione di sementi certificate:
   a) piante della componente maschile che hanno disseminato il polline quando le piante della componente femminile presentavano stigmi ricettivi: 0,1%;
   b) piante della componente femminile:
   - alla fioritura: 0,3%;
   - alla maturazione: 0,1%;

3. per la produzione di sementi certificate di varietà ibride devono essere soddisfatte le norme o le condizioni seguenti:
a) le piante della componente maschile devono disseminare una quantità sufficiente di polline quando le piante della componente femminile presentano stigmi ricettivi;
b) se le piante della componente femminile presentano stigmi ricettivi la percentuale di piante di detta componente che hanno disseminato o disseminano polline non deve superare lo 0,1%.
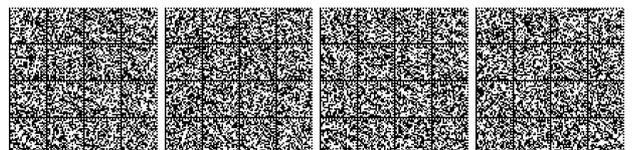
4. le colture di varietà a impollinazione libera o di varietà sintetiche di *Sorghum* spp. devono essere conformi alle norme seguenti: il numero di piante della coltura manifestamente riconoscibili come non conformi alla varietà non deve superare:
   - 1 per 30 m^2 per la produzione di sementi di base;
   - 1 per 10 m^2 per la produzione di sementi certificate.

D) *Zea mays*:

La percentuale in numero di piante che sono manifestamente riconoscibili come non conformi alla varietà, alla linea inbred o al componente non deve superare:

1. per la produzione di sementi di base:
   a) linea «inbred»: 0,l%;
   b) ibridi semplici, ciascun componente: 0,1%;
   c) varietà a impollinazione libera: 0,5%.
2. per la produzione di sementi certificate:
   a) componenti di varietà ibride:
      - linea «inbred»: 0,2%;
      - ibrido semplice: 0,2%;
      - varietà a impollinazione libera: 1,0%;

3. per la produzione di sementi di varietà ibride devono essere rispettate anche le seguenti norme o condizioni:
   a) le piante del componente maschile devono emettere una sufficiente quantità di polline quando le piante del componente femminile sono in fioritura;
   b) ove il caso lo richieda l'emasculazione deve essere effettuata;
   c) allorché il 5% o più di piante della componente femminile presenta stigmi ricettivi, la percentuale di piante di questo componente che abbiano emesso polline o emettono polline non deve superare:
      - 1% all'atto di ciascuna ispezione ufficiale in campo;
      - 2% per l'insieme delle ispezioni ufficiali in campo.

   Le piante sono considerate come aventi emesso o emettenti polline qualora, su una lunghezza di 50 mm o più dell'asse principale o ramificazioni della infiorescenza maschile, le antere siano fuoriuscite dalle glume e abbiano emesso o emettano polline.

4. Ibridi di *Secale cereale*:

a) La coltura deve essere conforme alle norme seguenti relative alle distanze da fonti vicine di polline che possono determinare un'impollinazione estranea indesiderabile:

Coltura	Distanza minima
per la produzione di sementi di base	
- ove si ricorra alla maschiosterilità	- 1.000 m
- ove non si ricorra alla maschiosterilità	- 600 m
- per la produzione di sementi certificate	- 500 m

b) La coltura deve presentare sufficiente identità e purezza relativamente ai caratteri dei componenti, compresa la maschiosterilità.
In particolare, la coltura deve essere conforme alle seguenti norme o altre condizioni:
a) il numero di piante della coltura manifestamente riconoscibili come non conformi al componente non deve superare:
- 1 per 30 m^2 per la produzione di sementi di base;
- 1 per 10 m^2 per la produzione di sementi certificate.

Tale regola si applica nelle ispezioni ufficiali in campo unicamente al componente femminile;
b) nel caso delle sementi di base, se viene fatto ricorso alla maschiosterilità, il livello di sterilità del componente maschiosterile deve essere pari almeno al 98%.

c) Se le sementi certificate sono prodotte in coltura mista devono essere ottenute combinando un componente maschiosterile femminile e un componente maschile che ne ripristina la fertilità maschile.

5. Colture destinate alla produzione di sementi certificate di ibridi di *Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Oryza sativa, Triticum aestivum* subsp. *aestivum, Triticum turgidum* subsp. *durum, Triticum aestivum* subsp. *spelta* e *xTriticosecale* autoimpollinante e colture destinate alla produzione di sementi certificate di ibridi di *Hordeum vulgare* mediante una tecnica diversa dalla maschiosterilità citoplasmatica (CSM)

a) la coltura è conforme alle norme seguenti per quanto riguarda le distanze da vicine fonti di polline che possono causare inquinamento da fonti di polline estranee e indesiderate:

- la distanza minima tra il componente femminile e qualsiasi altra varietà della stessa specie diversa da una coltura del componente maschile è di 25 metri. Questa distanza può non essere rispettata se esiste una protezione sufficiente contro qualsiasi impollinazione estranea indesiderata.

b) la coltura presenta una identità e una purezza sufficiente per quanto riguarda le caratteristiche dei componenti.

c) Se le sementi sono prodotte utilizzando un agente chimico ibridizzante la coltura deve essere conforme alle altre norme e condizioni seguenti:

1. la purezza varietale minima di ciascun componente è la seguente:

   - *Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum* subsp. *aestivum, Triticum turgidum* subsp. *durum* e *Triticum aestivum* subsp. *spelta*: 99,7%;

   - *xTriticosecale* autoimpollinante: 99,0%;

2. la percentuale minima di piante ibride è del 95%. Essa va valutata in conformità con i metodi eventualmente seguiti a livello internazionale. Nei casi in cui la percentuale di ibridi è determinata nel corso dell'esame delle sementi prima della certificazione non è necessario valutarla nel corso dell'ispezione in campo.
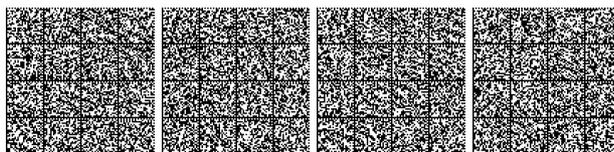
6. Colture destinate alla produzione di sementi di base e certificate di ibridi di *Hordeum vulgare* mediante la tecnica (CSM):

   a) la coltura è conforme alle norme seguenti per quanto riguarda le distanze da vicine fonti di polline che possono causare una impollinazione estranea indesiderabile:

Coltura	Distanza minima
Per la produzione di sementi di base	100 m
Per la produzione di sementi certificate	50 m

   b) la coltura presenta un'identità varietale e una purezza varietale sufficienti per quanto riguarda le caratteristiche dei componenti. In particolare la coltura è conforme alle seguenti condizioni:

      i. La percentuale in numero di piante manifestamente riconoscibili come non conformi al tipo non supera:
         – per le colture destinate alla produzione di sementi di base: 0,1% per la linea mantenitrice e per la linea ristoratrice e 0,2% per il componente femminile CSM;
         – per le colture destinate alla produzione di sementi certificate: 0,3% per il ristoratore e il componente femminile CSM e 0,5% se il componente femminile CSM è un ibrido semplice.

      ii. il livello di maschiosterilità del componente femminile è almeno:
         – 99,7% per le colture destinate alla produzione di sementi di base;
         – 99,5% per le colture destinate alla produzione di sementi certificate;

      iii. i requisiti di cui ai punti a) e b) sono verificati durante controlli ufficiali a posteriori;

   c) le sementi certificate possono essere prodotte in una coltivazione mista combinando un componente femminile maschiosterile e un componente maschile che ripristina la fertilità.

7. La coltura è praticamente esente da organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione e la qualità delle sementi.
   La coltura soddisfa inoltre i requisiti relativi agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e agli organismi nocivi regolamentati non da quarantena ("ORNQ") previsti negli atti di esecuzione adottati a norma del regolamento (UE) 2016/2031, nonché le misure adottate a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, di tale regolamento.
   La presenza di ORNQ sulle colture soddisfa i seguenti requisiti indicati nella tabella:

Funghi e oomiceti				
ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto (genere o specie)	Soglie per la produzione di sementi pre-base	Soglie per la produzione di sementi di base	Soglie per la produzione di sementi certificate
Gibberella fujikuroi Sawada [GIBBFU	*Oryza sativa* L.	Non più di 2 piante sintomatiche per 200 m2 riscontrate durante le ispezioni in campo effettuate in periodi opportuni su un campione rappresentativo delle piante di ciascuna coltura.	Non più di 2 piante sintomatiche per 200 m2 riscontrate durante le ispezioni in campo effettuate in periodi opportuni su un campione rappresentativo delle piante di ciascuna coltura.	Sementi certificate di prima riproduzione (C1): non più di 4 piante sintomatiche per 200 m2 riscontrate durante le ispezioni in campo effettuate in periodi opportuni su un campione rappresentativo delle piante di ciascuna coltura. Sementi certificate di seconda riproduzione (C2): non più di 8 piante sintomatiche per 200 m2 riscontrate durante le ispezioni in campo effettuate in periodi opportuni su un campione rappresentativo delle piante di ciascuna coltura.
Nematodi				
ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto (genere o specie)	Soglie per la produzione di sementi pre-base	Soglie per la produzione di sementi di base	Soglie per la produzione di sementi certificate
Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]	*Oryza sativa* L.	0 %	0 %	0 %

8. Il rispetto delle altre norme o condizioni sopra menzionate va verificato, nel caso delle sementi di base, durante ispezioni ufficiali in loco e, nel caso delle sementi certificate, durante ispezioni ufficiali in loco o durante ispezioni effettuate sotto controllo ufficiale.
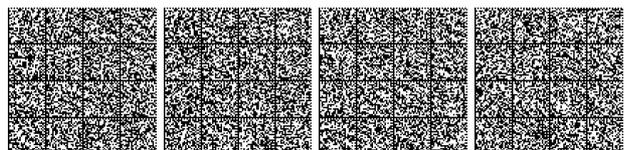
Tali ispezioni in loco vanno effettuate alle seguenti condizioni:

a) La condizione o lo stadio di sviluppo della coltura consentono un esame adeguato.

b) Il numero minimo di ispezioni in loco che sono effettuate è:

- per *Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Phalaris canariensis, xTriticosecale, Triticum aestivum* subsp. *aestivum, Triticum turgidum* subsp. *durum e Triticum aestivum* subsp. *spelta, Secale cereale*: 1;

- per *Sorghum* spp. e *Zea mays* durante il periodo di fioritura:

a) varietà ad impollinazione libera: 1;

b) linee inbred o ibridi: 3.

Se la coltura precedente, dell'anno in corso o dell'anno prima, è costituita da *Sorghum* spp. e *Zea mays*, va effettuata almeno una ispezione in loco specifica per verificare il rispetto delle disposizioni stabilite al punto 1 del presente allegato.

c) Le dimensioni, il numero e la distribuzione delle parcelle del campo da ispezionare per verificare il rispetto delle disposizioni del presente allegato sono determinati con metodi appropriati.

22A01000

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 13 gennaio 2022.

Attuazione dell'Investimento 5.2 «Competitività e resilienza delle filiere produttive» del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nonché applicazione allo strumento agevolativo dei contratti di sviluppo delle disposizioni di cui alla sezione 3.13 del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19».

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relativo alla semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa;

Considerato che il medesimo art. 43 affida all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia (nel seguito, Soggetto gestore) le funzioni relative alla gestione dell'intervento, ivi comprese quelle relative alla ricezione, alla valutazione ed all'approvazione della domanda di agevolazione, alla stipula del relativo contratto di ammissione, all'erogazione, al controllo ed al monitoraggio dell'agevolazione;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che prevede che il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, provvede a ridefinire le modalità e i criteri per la concessione delle agevolazioni e la realizzazione degli interventi di cui al predetto art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 14 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 aprile 2014, n. 97, recante l'attuazione del predetto art. 3, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, in materia di riforma della disciplina relativa ai contratti di sviluppo;

Visto, in particolare, l'art. 34 del predetto decreto 14 febbraio 2014 che prevede che il Ministro dello sviluppo economico, con successivo decreto, provvederà a disciplinare le modalità di concessione delle agevolazioni oltre i termini indicati nel comma 2 dello stesso articolo, in conformità alle disposizioni che saranno, nel frattempo, adottate dalla Commissione europea;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 gennaio 2015, n. 23, recante l'adeguamento e l'integrazione dei regimi di aiuti previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2014 alle disposizioni stabilite dal regolamento n. 651/2014, valide per il periodo programmazione 2014 - 2020, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 dicembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 febbraio 2021, n. 29, recante la proroga delle misure di aiuto di competenza della Direzione generale per gli incentivi alle imprese in conformità alle modifiche apportate ai regolamenti e alle disposizioni dell'Unione europea in materia;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 maggio 2021, n. 126, che dispone, tra l'altro, in merito all'applicazione allo strumento agevolativo dei contratti di sviluppo delle previsioni delle sezioni 3.1, 3.6, 3.7 e 3.8 del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 novembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'8 gennaio 2022, n. 5, con il quale sono state apportate ulteriori integrazioni e modificazioni al richiamato decreto 9 dicembre 2014, in particolare per quanto riguarda i requisiti dei programmi di sviluppo necessari per l'accesso allo strumento agevolativo;

Visto il regolamento (UE) n. 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

Visto il regolamento (UE) n. 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari;

Visto il regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) n. 2019/2088;

Visto il regolamento (UE) n. 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;

Visto il regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il regolamento (UE) n. 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) n. 2015/1017;

Vista la comunicazione della Commissione europea 2021/C58/01 del 18 febbraio 2021, concernente «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;

Visto il regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con decisione del Consiglio Ecofin del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

Vista, in particolare, la Missione 1 «Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo» del richiamato PNRR che, nell'ambito della Componente 2 avente l'obiettivo di promuovere l'innovazione e la digitalizzazione del sistema produttivo, prevede investimenti in «Politiche industriali di filiera e internazionalizzazione» (Investimento n. 5) volti, tra l'altro, a sostenere la «Competitività e resilienza delle filiere produttive» (Investimento n. 5.2);

Considerato che l'investimento a supporto della «Competitività e resilienza delle filiere produttive» (Investimento n. 5.2) è volto a potenziare la capacità delle filiere produttive più innovative e/o strategiche, attraverso il riconoscimento di un supporto finanziario agli investimenti da concedere tramite lo strumento agevolativo dei contratti di sviluppo di cui al richiamato art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;

Visto l'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

Visto, altresì, il comma 1044 dello stesso art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, concernente «*Governance* del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 6-*bis*, del predetto decreto-legge che stabilisce che «le amministrazioni di cui al comma 1 dell'art. 8 assicurano che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel PNRR»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 ottobre 2021, n. 260, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e *target* che, in particolare, ha assegnato al Ministero dello sviluppo economico l'importo di euro 750.000.000,00 per l'attuazione del richiamato Investimento 5.2 «Competitività e resilienza delle filiere produttive», da concedere tramite lo strumento agevolativo dei contratti di sviluppo;

Visto l'art. 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del *NextGenerationEU*, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del 15 settembre 2021 in cui sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;

Visto l'art. 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni prevede l'apposizione del Codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;

Visto in particolare l'art. 3, comma 1, lettera ggggg-*bis* del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che disciplina il principio di unicità dell'invio, secondo il quale ciascun dato è fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non può essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma è reso disponibile dal sistema informativo ricevente;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» e, in particolare, l'art. 11, comma 2-*bis*, ai sensi del quale «Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»;
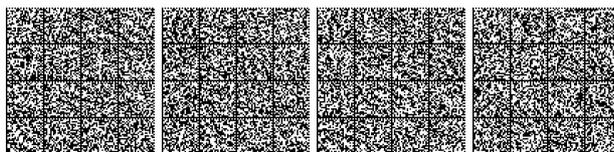
Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di *target* e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

Visti i traguardi e gli obiettivi che concorrono alla presentazione delle richieste di rimborso semestrali alla Commissione europea, ripartiti per interventi a titolarità di ciascuna amministrazione, riportati nella tabella B allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021;

Considerato che il punto 7 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 prevede che «le singole amministrazioni inviano, attraverso le specifiche funzionalità del sistema informatico di cui all'art. 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e secondo le indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento Ragioneria generale dello Stato, i dati relativi allo stato di attuazione delle riforme e degli investimenti ed il raggiungimento dei connessi traguardi ed obiettivi al fine della presentazione, alle scadenze previste, delle richieste di pagamento alla Commissione europea ai sensi dell'art. 22 del regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, tenuto conto anche di quanto concordato con la Commissione europea»;

Vista la comunicazione della Commissione europea C(2020)1863 del 19 marzo 2020, con la quale è stato adottato il «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modificazioni e integrazioni (nel seguito, Quadro temporaneo) e, in particolare, la sezione 3.13 recante misure di sostegno agli investimenti verso una ripresa sostenibile, introdotta con la comunicazione della Commissione europea C(2021) 8442 del 18 novembre 2021;

Vista la circolare RGS-MEF del 14 ottobre 2021, n. 21, «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Trasmissione delle istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR»;

Vista la circolare RGS-MEF del 30 dicembre 2021, n. 32, «Piano nazionale di ripresa e resilienza - Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)»;

Vista la circolare RGS-MEF del 14 ottobre 2021, n. 33, «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR - addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento»;

Considerato che per il soddisfacente conseguimento della milestone europea M1C2-28 riferita al citato Investimento 5.2, entro il mese di marzo 2022 deve essere adottato un decreto comprendente la politica di investimento dei contratti di sviluppo. Inoltre, la politica di investimento dei contratti di sviluppo deve definire almeno:

i) la natura e la portata dei progetti sostenuti, che devono essere in linea con gli obiettivi del regolamento (UE) n. 2021/241. Il capitolato d'oneri deve includere criteri di ammissibilità per garantire la conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» (2021/C58/01) dei progetti sostenuti nell'ambito della misura mediante l'uso di una prova di sostenibilità, un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale nazionale e dell'UE;

ii) il tipo di interventi sostenuti;

iii) i beneficiari interessati e i relativi criteri di ammissibilità;

iv) disposizioni per reinvestire potenziali rientri per obiettivi strategici analoghi, anche oltre il 2026, qualora non siano riutilizzati per rimborsare gli interessi per prestiti contratti conformemente al regolamento (UE) n. 2021/241.

Inoltre, l'accordo contrattuale con l'entità o l'intermediario finanziario incaricati deve imporre il ricorso agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» (2021/C58/01);

Considerato, altresì, che all'Investimento 5.2 è associato anche il *target* europeo da conseguire entro il 31 dicembre 2023 che prevede la firma di almeno 40 contratti di sviluppo, in linea con la loro politica di investimento, e che il soddisfacente conseguimento dell'obiettivo dipende anche dall'attivazione di almeno 1.500 milioni di euro di investimenti;

Attesa la necessità di dover fornire le adeguate indicazioni operative al fine di dare piena attuazione all'Investimento 5.2 «Competitività e resilienza delle filiere produttive» e garantire il conseguimento dei relativi milestone e *target* associati;

Ritenuto, altresì, opportuno consentire l'accesso alle possibilità offerte dal predetto Quadro temporaneo prevedendo, in particolare, la possibilità per le imprese di richiedere l'applicazione delle disposizioni recate dalla richiamata sezione 3.13 del Quadro temporaneo medesimo;

Decreta:

TITOLO I

ATTUAZIONE DELL'INVESTIMENTO 5.2 «COMPETITIVITÀ E RESILIENZA DELLE FILIERE PRODUTTIVE» DEL PNRR

Art. 1.
Finalità e risorse

1. Il presente decreto, nel rispetto degli obiettivi fissati dal regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza, fornisce le direttive necessarie a consentire la ricezione e la valutazione delle istanze di Contratto di sviluppo in funzione dell'attuazione dell'Investimento 5.2 «Competitività e resilienza delle filiere produttive» del PNRR.

2. Il presente decreto individua, altresì, le filiere produttive oggetto di sostegno attraverso l'Investimento 5.2 «Competitività e resilienza delle filiere produttive» del PNRR.
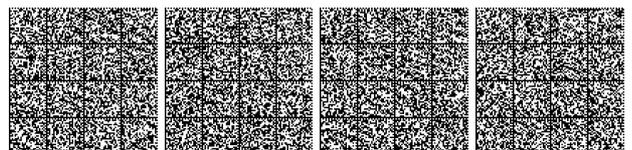
3. Le risorse destinate all'attuazione dell'investimento 5.2 «Competitività e resilienza delle filiere produttive» del PNRR finanziato dall'Unione europea - *NextGenerationEU*, sono pari ad euro 750.000.000,00. In attuazione della previsione recata dall'art. 2, comma 6-*bis*, del decreto-legge n. 77/2021 e successive modificazioni e integrazioni, un importo pari ad almeno il 40% delle predette risorse è destinato al finanziamento di progetti da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Art. 2.

Modalità attuative

1. Con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese è fissata la data di apertura dello sportello agevolativo dedicato alle domande di Contratto di sviluppo che risultino coerenti con quando definito nel presente decreto. Il predetto sportello sarà aperto:

a) a nuove domande di Contratto di sviluppo;

b) previa presentazione di apposita istanza da parte del soggetto proponente, a domande di Contratto di sviluppo già presentate al soggetto gestore il cui *iter* agevolativo risulti, alla data della predetta istanza, sospeso per carenza di risorse finanziarie. Le istanze di cui alla presente lettera devono avere ad oggetto programmi di sviluppo che non risultino avviati antecedentemente alla data del 1° febbraio 2020; le medesime istanze devono contenere gli elementi necessari a consentire al soggetto gestore l'accertamento del possesso di tutti i requisiti previsti dal presente decreto.

2. Il soggetto gestore avvia le attività di verifica di propria competenza nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande e delle istanze di cui al comma 1.

3. La modulistica utile alla presentazione delle domande di Contratto di sviluppo o delle istanze di cui al comma 1, lettera *b)*, è resa disponibile dal soggetto gestore sul proprio sito internet, assieme alla descrizione della politica di investimento, con congruo anticipo rispetto alla data di apertura dello sportello agevolativo e comunque non oltre il 31 marzo 2022 in accordo con la milestone M1C2-28 del PNRR.

4. Con il provvedimento di cui al comma 1 possono essere, altresì, fornite eventuali ulteriori indicazioni ai fini della corretta attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto anche derivanti dall'applicazione dei pertinenti regolamenti comunitari.

Art. 3.

Natura, portata dei programmi di sviluppo, tipologia di interventi sostenuti, beneficiari e criteri di ammissibilità.

1. Le domande di Contratto di sviluppo devono avere ad oggetto la realizzazione di programmi di sviluppo concernenti filiere produttive, anche emergenti, strategiche per lo sviluppo del sistema Paese. In sede di prima applicazione, sono ritenute strategiche le seguenti filiere:

a) agroindustria;

b) design, moda e arredo;

c) automotive;

d) microelettronica e semiconduttori;

e) metallo ed elettromeccanica;

f) chimico/farmaceutico.

2. Una quota non inferiore al 60% delle risorse di cui all'art. 1, comma 3, è destinata al sostegno dei programmi di sviluppo concernenti le filiere di cui al comma 1, lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*.

3. Le filiere produttive strategiche per lo sviluppo, come individuate al comma 1, e il criterio di allocazione delle risorse di cui al comma 2 potranno essere oggetto di revisione in funzione dell'andamento delle domande, dell'assorbimento delle risorse stanziate ovvero di eventuali nuove esigenze di sviluppo che dovessero essere individuate.

4. I programmi di sviluppo concernenti le filiere di cui al comma 1 possono essere realizzati:

da più imprese operanti nella filiera di riferimento, a condizione che i singoli progetti di investimento risultino strettamente connessi e funzionali alla nascita, allo sviluppo o al rafforzamento della filiera medesima;

da una sola impresa, a condizione che il programma di sviluppo presenti forti elementi di integrazione con la filiera di appartenenza e sia in grado di produrre positivi effetti, in termini di sviluppo e rafforzamento, anche sugli altri attori della filiera medesima non partecipanti al programma di sviluppo, con particolare riferimento alle imprese di piccole e medie dimensioni. Ai fini di cui sopra, nell'ambito della proposta progettuale, devono essere fornite dettagliate informazioni in merito agli attori della filiera di appartenenza, con indicazione dei rapporti di natura produttiva e/o commerciale in essere, e dei benefici che il programma di sviluppo determinerà, in termini economici e produttivi, sulla complessiva filiera.

5. Nel rispetto di quanto previsto dal richiamato regolamento (UE) n. 2021/241, i programmi di sviluppo di cui al presente decreto non devono arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'art. 17 del regolamento (UE) n. 2020/852 (principio «non arrecare un danno significativo» - DNSH) e devono risultare conformi alla normativa ambientale nazionale e unionale applicabile nonché a quanto prescritto dalla circolare RGS-MEF n. 32 del 30 dicembre 2021, ivi incluso l'utilizzo delle prove di sostenibilità. Inoltre, agli stessi, devono essere applicati gli orientamenti tecnici della Commissione sulla verifica della sostenibilità per il Fondo InvestEU, istituito con regolamento EU 2021/523.

6. Non sono, in ogni caso, ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto:

a) attività e attivi connessi ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle;

b) attività e attivi nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;

c) attività e attivi connessi alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;

d) attività e attivi nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente.

7. In sede di presentazione dell'istanza di accesso, le imprese proponenti e aderenti assumono l'impegno a garantire il rispetto degli orientamenti tecnici citati sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» (2021/C58/01), nonché, nel caso in cui a seguito della realizzazione del programma di sviluppo sia previsto un incremento occupazionale, a procedere prioritariamente, nell'ambito del rispettivo fabbisogno di addetti, e previa verifica della sussistenza dei requisiti professionali, all'assunzione dei lavoratori che risultino percettori di interventi a sostegno del reddito, ovvero risultino disoccupati a seguito di procedure di licenziamento collettivo, ovvero dei lavoratori delle aziende del territorio di riferimento coinvolte da tavoli di crisi attivi presso il Ministero dello sviluppo economico.

Art. 4.

Forma ed intensità dell'aiuto e disposizioni di reinvestimento dei potenziali rientri

1. Fermo restando quanto previsto al titolo II del presente decreto, le agevolazioni sono concesse nei limiti delle intensità massime di aiuto previste nei titoli II, III e IV del decreto 9 dicembre 2014 e successive modifiche e integrazioni e assumono le forme previste dall'art. 8 del medesimo decreto, anche in combinazione tra loro.

2. Fermo restando quanto previsto dal decreto 9 dicembre 2014 in tema di cumulo delle agevolazioni, i programmi di sviluppo di cui al presente capo, in attuazione di quanto in proposito previsto dal regolamento (UE) n. 2021/241, non possono essere sostenuti per gli stessi costi da altri programmi e strumenti dell'Unione.

3. Le risorse che rientrano nella disponibilità del Ministero dello sviluppo economico a seguito di revoche o di restituzione dei finanziamenti concessi ai sensi del comma 1, sono utilizzate per il finanziamento di obiettivi strategici analoghi, anche oltre il 2026, con le modalità che saranno definite con provvedimento del Ministro dello sviluppo economico.

Art. 5.

Disposizioni finali

1. Con il provvedimento di cui all'art. 2, comma 1, potranno essere fornite specificazioni sulle modalità di verifica da parte del soggetto gestore delle disposizioni di cui comma 1 nonché in ordine:

a) agli adempimenti connessi agli obblighi di rilevazione e imputazione dei dati nel sistema informativo adottato per il monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario dei progetti, ai sensi dell'art. 1, comma 1043 della legge del 30 dicembre del 2020, n. 178 e nel rispetto dell'art. 22, paragrafo 2, lettera *d)*, del regolamento (UE) n. 2021/241 e gli ulteriori adempimenti per finalità di monitoraggio previste dalle norme europee o nazionali;

b) al rispetto delle misure adeguate per la sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del regolamento (UE) n. 2021/241, in particolare in materia di prevenzione, identificazione e rettifica dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, nonché di garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) n. 2021/241;

c) agli adempimenti connessi alla rendicontazione della spesa nel rispetto del piano finanziario e cronogramma di spesa approvato;

d) agli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del regolamento (UE) 2021/241, incluse le dichiarazioni da rendere in relazione al finanziamento a valere sulle risorse dell'Unione europea - *NextGenerationEU* e le modalità di valorizzazione dell'emblema dell'Unione europea;

e) agli obblighi connessi all'utilizzo di un conto corrente dedicato necessario per l'erogazione dei pagamenti o all'adozione di un'apposita codificazione contabile e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;

f) agli adempimenti connessi per il rispetto del principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

g) agli obblighi di conservazione, nel rispetto anche di quanto previsto dall'art. 9, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, della documentazione progettuale, che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovrà essere messa prontamente a disposizione su richiesta del Ministero dello sviluppo economico, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Unità di *audit*, della Commissione europea, dell'Olaf, della Corte dei conti europea, della Procura europea e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali, autorizzando la Commissione, l'Olaf, la Corte dei conti e l'Eppo a esercitare i diritti di cui all'art. 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario (UE; Euratom) 1046/2018;

h) alle ulteriori disposizioni operative volte ad assicurare il rispetto delle disposizioni nazionali ed europee di riferimento.

2. Il Ministero dello sviluppo economico, in ogni caso, presidia e vigila, fornendo al soggetto gestore le direttive occorrenti, sul rispetto delle condizioni e delle tempistiche previste per il raggiungimento dei risultati dell'investimento 5.2 «Competitività e resilienza delle filiere produttive» del PNRR, così come individuati in allegato alla decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 e dai successivi eventuali atti modificativi e integrativi e adotta le opportune misure per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione europea e per garantire il corretto utilizzo dei fondi.
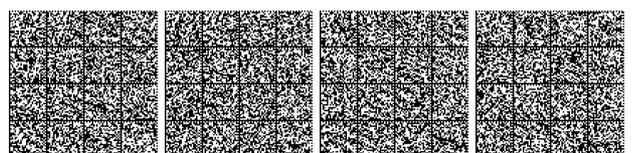
TITOLO II

APPLICAZIONE AI CONTRATTI DI SVILUPPO DELLE DISPOSIZIONI PREVISTE DALLA SEZIONE 3.13 DEL QUADRO TEMPORANEO

Art. 6.

Finalità e ambito di applicazione

1. Al fine di sostenere più tangibilmente lo sviluppo delle attività economiche superando gli effetti negativi derivanti dalla crisi connessa al diffondersi della pandemia da COVID-19, colmando il divario di investimenti accumulato dalle imprese a causa della predetta crisi, su richiesta dell'impresa e in relazione ai singoli progetti costituenti i programmi di sviluppo, le agevolazioni previste dal decreto del 9 dicembre 2014 e successive modificazioni e integrazioni, possono essere riconosciute nel rispetto di quanto previsto dalla sezione 3.13 del Quadro temporaneo.

2. Fermo restando il rispetto degli ulteriori limiti e condizioni previsti dal decreto 9 dicembre 2014 e successive modificazioni e integrazioni, nonché, ove applicabili, delle disposizioni di cui al titolo I del presente decreto, le agevolazioni di cui al comma 1 possono essere riconosciute con riferimento alle sole domande di contratto di sviluppo presentate al soggetto gestore entro i termini indicati con il provvedimento di cui all'art. 8, comma 2, e limitatamente ai programmi di investimento realizzati nelle aree del territorio nazionale diverse da quelle designate come «zone a» dalla carta degli aiuti di Stato a finalità regionale valevole per il periodo 2022-2027.

3. Le agevolazioni di cui al comma 1 possono essere riconosciute ai soli progetti di investimento di cui ai titoli II e IV del decreto 9 dicembre 2014 che rivestono carattere di ecostenibilità e che, ai sensi del medesimo decreto 9 dicembre 2014, non trovano copertura in nessuno dei regimi applicabili o che possono trovarla unicamente nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 14 o 17 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

Art. 7.

Agevolazioni concedibili

1. Ai fini di cui all'art. 6, nel rispetto di quanto previsto dalla sezione 3.13 del Quadro temporaneo, le agevolazioni di cui decreto 9 dicembre 2014 e successive modificazioni e integrazioni possono essere concesse nei limiti delle intensità previste dal punto 89, lettera *d)*, del Quadro temporaneo e, comunque, dell'importo, in termini nominali e indipendentemente dalla forma di aiuto individuata, previsto dal punto 89, lettere *a)* ed *e)*, del Quadro temporaneo medesimo. Qualora le predette agevolazioni siano riconosciute nella forma del finanziamento agevolato, la durata di quest'ultimo non potrà, in ogni caso, essere superiore a otto anni.

2. La concessione delle agevolazioni di cui al presente titolo deve intervenire entro i termini previsti dalla medesima sezione 3.13 del Quadro temporaneo.

3. Ai fini di cui al comma 2, la concessione delle agevolazioni si intende perfezionata con l'approvazione dell'istanza da parte del soggetto gestore.

4. In deroga a quanto previsto dagli articoli 25 e 32 del decreto 9 dicembre 2014 e in attuazione di quanto disposto dal punto 97 del Quadro temporaneo, ai progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di cui al titolo III e ai programmi di sviluppo per la tutela ambientale di cui al titolo IV del richiamato decreto 9 dicembre 2014 si applicano, ai fini della concessione degli aiuti individuali richiesti, le maggiori soglie di notifica individuate dal punto 97 medesimo. Ai fini dell'applicazione delle diposizioni di cui al presente comma, l'aiuto individuale oggetto di notifica deve essere concesso entro i termini previsti dal punto 97 del Quadro temporaneo.

Art. 8.

Disposizioni finali

1. L'applicabilità delle disposizioni di cui al presente titolo II è subordinata alla notifica di un regime di aiuti alla Commissione europea e alla sua approvazione da parte della Commissione medesima.

2. Il Ministero dello sviluppo economico, con proprio provvedimento, definisce i termini per la presentazione delle domande di cui all'art. 6 e può fornire le eventuali ulteriori indicazioni necessarie per la corretta attuazione delle disposizioni di cui al presente titolo II. Il soggetto gestore provvede a rendere disponibile sul proprio sito internet la modulistica utile a richiedere l'applicazione delle presenti disposizioni.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2022

Il Ministro: GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, reg. n. 117

22A01001

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

SEGRETARIATO GENERALE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

DECRETO 8 febbraio 2022.

Linee guida per lo smaltimento dell'arretrato della Giustizia amministrativa.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI STATO

Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186, relativa all'ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali e, in particolare, l'art. 53-*ter* di istituzione delle strutture organizzative interne degli uffici di segreteria del Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, dei tribunali amministrativi regionali, denominate «ufficio per il processo»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 22 dicembre 2020, n. 251, recante «Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della giustizia amministrativa» come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 316 del 10 dicembre 2021;

Vista la delibera del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa del 18 gennaio 2013, recante «Disposizioni per assicurare la qualità, la tempestività e l'efficienza della giustizia amministrativa»;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia» e, in particolare, l'art. 17 che disciplina il monitoraggio di impiego degli addetti all'ufficio per il processo e delle altre misure sul capitale umano e smaltimento dell'arretrato, laddove prevede l'adozione di linee guida per lo smaltimento dell'arretrato in tutti gli uffici della giustizia amministrativa, con l'indicazione dei compiti degli uffici per il processo, ivi inclusa la segnalazione degli affari meritevoli di priorità nella definizione, e del cronoprogramma dei risultati intermedi e finali da raggiungere;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 192 del 28 luglio 2021 di adozione delle linee guida per lo smaltimento dell'arretrato in tutti gli uffici della giustizia amministrativa;

Atteso che una prima fase di applicazione delle linee guida ha messo in evidenza la necessità di riponderare le stesse, specificando in maniera più precisa le procedure, i compiti degli uffici coinvolti e le tempistiche agli stessi assegnate;

Sentito il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa nella seduta del 4 febbraio 2022;

Decreta:

di adottare le linee guida per lo smaltimento dell'arretrato della giustizia amministrativa, nel nuovo testo di cui all'allegato 1 del presente decreto, che costituisce parte integrante dello stesso e che sostituisce integralmente il precedente.

Le linee guida entrano in vigore a decorrere dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2022

Il Presidente: FRATTINI

ALLEGATO *1*

LINEE GUIDA PER LO SMALTIMENTO DELL'ARRETRATO DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

1. Premessa.

In un'ottica di progressivo e continuo adeguamento delle linee guida previste dall'art. 17, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 6 agosto 2021, n. 113 (d'ora in poi, «decreto n. 80/2021»), alle sopravvenienze normative e organizzative intervenute, si rende necessario provvedere a un primo aggiornamento del decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, del 2 agosto 2021.

Tenuto conto dell'avvenuta istituzione, con decreto del segretario generale n. 330 del 1° ottobre 2021, di una struttura di missione presso il Segretariato generale, avente, tra l'altro, i compiti di monitoraggio sull'attività degli uffici per il processo (nel prosieguo, «UpP»), è difatti attualmente possibile, e risulta funzionale dal punto di vista organizzativo, ridurre e, comunque, semplificare gli analoghi compiti, inizialmente posti a carico dei capi degli uffici giudiziari.

Nei mesi scorsi sono state altresì svolte e si sono concluse le selezioni volte al reclutamento del personale amministrativo da destinare agli UpP e che ha preso servizio nel mese di gennaio del 2022.

Occorre poi dar conto anche della recente approvazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 2021, registrato in data 10 gennaio 2022, previsto dal comma 5 dell'art. 17 del decreto n. 80/2021, la cui adozione è un presupposto condizionante il concreto avvio dell'attività di smaltimento da parte dei magistrati.

Giova ricordare che, nel prescrivere misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni e per l'efficientamento della giustizia, il decreto n. 80/2021 ha previsto, con specifico riferimento alla giustizia amministrativa, un rafforzamento degli UpP in otto uffici giudiziari nei quali maggiore è l'arretrato pendente al 31 dicembre 2019, con l'assegnazione di funzionari amministrativi e assistenti informatici assunti in due scaglioni con rapporto di lavoro a tempo determinato di trenta mesi ciascuno, all'esito di una procedura selettiva bandita dal Segretario generale della giustizia amministrativa con decreto n. 198 del 14 giugno 2021.

Gli uffici giudiziari nei quali è rafforzato l'UpP sono indicati dall'art. 12 del citato decreto n. 80/2021 e sono:

le sezioni II, III, IV, V, VI e VII del Consiglio di Stato;
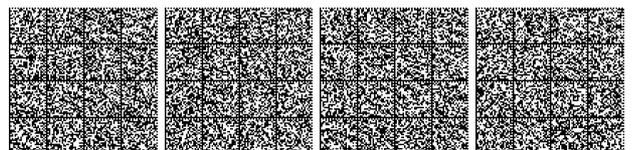
il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma;

il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sede di Milano;

il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto;

il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Napoli;

il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno;

il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sede di Palermo;

il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania.

Nonostante il riferito perimetro degli interventi di carattere organizzativo indicati dal sopra richiamato decreto n. 80/2021, le presenti linee guida sono volte a individuare i principi cardini dell'attività degli UpP istituiti presso tutte le sezioni del Consiglio di Stato, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, nonché presso tutti i tribunali amministrativi regionali e relative sezioni staccate e dettano le istruzioni fondamentali per il loro funzionamento, in considerazione della dimensione unitaria degli obiettivi di smaltimento, stabiliti in sede sovranazionale e rifluiti nel Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR).

Le linee guida si applicano, quindi, a tutti gli UpP istituiti negli uffici giudiziari - sia quelli *ex* art. 53-*ter* della legge 27 aprile 1982, n. 186, inserito dall'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, sia quelli «rafforzati» *ex* art. 12 del decreto n. 80/2021 - essendo tutte le componenti della giustizia amministrativa chiamate a concorrere allo sforzo di realizzazione dei traguardi assegnati, nei termini indicati nel progetto ricompreso nel PNRR.

L'UpP *ex* art. 12, del decreto n. 80/2021 non è, infatti, una struttura diversa da quella introdotta con il decreto-legge n. 168/2016, ma - come accennato - è soltanto «rafforzata» con l'inserimento di nuovo personale amministrativo, assunto a tempo determinato negli uffici giudiziari dove maggiore è l'arretrato rilevato alla data del 31 dicembre 2019.

Ferma restando, dunque, l'autonomia dei presidenti degli uffici giudiziari nell'organizzazione dell'attività giudiziaria, le presenti linee guida individuano la disciplina base comune a tutti gli UpP, al fine di armonizzarne l'attività e renderla in tal modo più efficiente e orientata al risultato da conseguire.

2. Struttura dell'ufficio per il processo.

Premesso che la composizione degli UpP degli uffici giudiziari è quella prevista dall'art. 53-*ter* della legge n. 186/1982, nondimeno i funzionari e gli assistenti assunti ai sensi dell'art. 13 dello stesso decreto sono impiegati esclusivamente negli UpP *ex* art. 12, del decreto n. 80/2021.

In entrambi i casi fanno parte dell'UpP anche gli ammessi al tirocinio formativo a norma dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, o alla formazione professionale a norma dell'art. 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, o al tirocinio disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia del 17 marzo 2016, n. 70. I tirocinanti aggiungono l'attività presso l'UpP a quella svolta con il magistrato *tutor*, secondo quanto disposto con decreto del Presidente del Consiglio di Stato (d.P.C.S.) del 17 dicembre 2018, n. 183.

L'UpP è una struttura organizzativa interna all'ufficio di segreteria delle sezioni e dipende funzionalmente per l'espletamento dei compiti assegnati dal presidente della sezione che può delegare tale attività ad un magistrato in servizio presso il medesimo ufficio giudiziario.

3. Attività dell'Ufficio per il processo.

L'UpP esamina quotidianamente i ricorsi appena depositati al fine di accertare:

a) se sussistano profili che ne rendano immediata la definizione, perché:

presentano prima facie un vizio in rito, rilevabile d'ufficio dal Collegio;

reiterano questioni affrontate dall'ufficio con giurisprudenza consolidata;

b) se occorra acquisire documentazione istruttoria;

c) se sia necessario disporre l'integrazione del contraddittorio.

Gli adempimenti sub *a)*, *b)* e *c)* sono effettuati anche in relazione ai ricorsi già pendenti. In relazione a tali ricorsi l'UpP verifica altresì se siano necessari adempimenti connessi a vicende che abbiano determinato la sospensione o l'interruzione del giudizio, per accertare se la causa della sospensione o della interruzione sia ancora attuale.

L'UpP segnala, altresì, i ricorsi:

per i quali sia possibile la definizione in rito, con provvedimento monocratico o collegiale, nonché quelli per i quali sia necessario disporre la sospensione o l'interruzione del giudizio;

più risalenti nel tempo e per i quali sia stato disposto il rinvio per più di una volta.

L'UpP svolge, inoltre, i seguenti compiti:

a) analisi delle pendenze e dei flussi delle sopravvenienze;

b) organizzazione delle udienze tematiche e per cause seriali;

c) compilazione della scheda del fascicolo di causa, indicante anche l'esistenza di eventuali precedenti specifici; la compilazione della scheda può essere limitata a determinate tipologie di affari, individuate per materia o per anno di iscrizione dell'affare, secondo i criteri fissati dal presidente o suo delegato;

d) assistenza ai magistrati nelle attività preparatorie relative ai provvedimenti giurisdizionali, quali ricerche di giurisprudenza, di legislazione, di dottrina e di documentazione;

e) individuazione di questioni su cui si siano delineati o possano delinearsi contrasti di giurisprudenza;

f) ogni altro compito utile al perseguimento del primario obiettivo di smaltimento dell'arretrato.

Le segnalazioni da parte dell'UpP sono effettuate con la frequenza stabilita dal presidente dell'ufficio giudiziario, il quale fissa i ricorsi più risalenti nel tempo - per i quali non sia stata già individuata una Camera di consiglio o una udienza ordinaria - alle udienze straordinarie di smaltimento dell'arretrato, in occasione delle quali sono decisi anche i ricorsi «seriali».

Onde concorrere al raggiungimento degli obiettivi, intermedi e finali, di smaltimento dell'arretrato e al fine di ricondurre la durata media dei processi agli *standard* temporali stabiliti dal diritto convenzionale europeo, presso tutti gli uffici giudiziari della giustizia amministrativa, i ricorsi iscritti fino al 31 dicembre 2019 sono fissati per la trattazione prioritaria, secondo l'ordine cronologico, iniziando da quelli più risalenti, anche in occasione della predisposizione dei ruoli delle udienze ordinarie, nel rispetto delle previsioni contenute nell'art. 8 disp. att. c.p.a..

3.1. Udienze straordinarie.

La partecipazione alle udienze straordinarie per lo smaltimento dell'arretrato è su base volontaria.

Le udienze sono svolte da remoto e non è previsto il trattamento di missione. Le udienze straordinarie sono programmate dal Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa.

4. Monitoraggio dell'attività svolta dagli uffici per il processo.

Al fine di verificare il rispetto del crono programma volto a garantire il raggiungimento degli obiettivi stabiliti con il progetto dell'abbattimento dell'arretrato, ricompreso nel PNRR, in seno alla Segreteria del Segretariato generale della giustizia amministrativa opera una struttura, alla quale sovrintende il Segretario generale della giustizia amministrativa o un magistrato delegato, composta dal personale della Segreteria del predetto Segretariato, da funzionari informatici e da funzionari statistici.

La struttura verifica periodicamente, ai sensi dell'art. 17, comma 4, del decreto n. 80/2021, l'andamento dell'abbattimento dell'arretrato e supporta, ove necessario o su richiesta del Capo dell'ufficio giudiziario, l'attività degli UpP, anche con l'elaborazione di bozze di provvedimento relative ai ricorsi da definire con decisione monocratica e con l'indicazione:

a) dell'esistenza di eventuali gruppi di ricorsi suscettibili di trattazione congiunta;

b) di ricorsi che richiedono, in ragione della loro risalente iscrizione, una rapida definizione;

c) della necessità di apportare correzioni alla classificazione in SIGA.
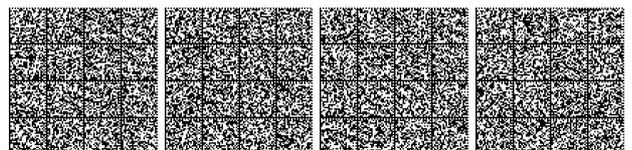
La struttura elabora con cadenza quadrimestrale le schede relative alle pendenze, da trasmettere ai dirigenti presso gli uffici giudiziari e le sezioni, nonché ai relativi UpP, contenenti altresì l'indicazione, in relazione a ciascun ufficio giudiziario o sezione, degli obiettivi programmatici da conseguire, in coerenza con quelli assegnati complessivamente alla giustizia amministrativa, e del tempo stimato per raggiungerli.

Il Segretario generale della giustizia amministrativa, entro il mese di febbraio 2022, adotta una circolare sull'attività di raccordo tra la struttura istituita presso il Segretariato e tutti gli UpP.

4.1. Predisposizione degli atti per la rendicontazione sull'attività svolta.

L'UpP predispone quadrimestralmente gli atti per la rendicontazione sull'attività svolta indicando:

il numero di udienze straordinarie svolte nel semestre;

il numero di affari trattenuti in decisione in ciascuna udienza e complessivamente nel trimestre;

il numero di affari definiti;

il numero di ricorsi pendenti e iscritti fino al 31 dicembre 2019 presso lo specifico ufficio giudiziario;

il differenziale rispetto agli obiettivi, intermedio e finale, stabiliti nel cronoprogramma;

ogni altro dato utile ad evidenziare lo stato di avanzamento dei lavori di smaltimento dell'arretrato.

La rendicontazione è trasmessa al Segretariato generale della giustizia amministrativa con cadenza quadrimestrale entro il giorno 10 del mese successivo alla scadenza del quadrimestre, al seguente indirizzo mail: smaltimento.arretrato@giustizia-amministrativa.it

Oltre ai rendiconti periodici, l'ufficio giudiziario fornisce informazioni o rendiconti anche parziali dell'attività svolta a richiesta del Segretariato, entro dieci giorni dalla ricezione della stessa, nonché segnala tempestivamente eventuali criticità che possano ostacolare il raggiungimento dell'obiettivo programmato.

Il Segretariato generale della giustizia amministrativa è responsabile del monitoraggio sui risultati raggiunti da ciascuno degli uffici giudiziari.

Il Segretariato generale della giustizia amministrativa, qualora nel corso dell'attività di monitoraggio rilevi, presso un qualunque ufficio giudiziario, uno scostamento significativo tra le statistiche quadrimestrali e il cronoprogramma elaborato per raggiungere gli obiettivi programmati, informa il Presidente e il dirigente dell'ufficio giudiziario interessato, nonché il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa per le iniziative di carattere organizzativo di rispettiva competenza.

5. Entrata in vigore.

Le presenti linee guida entrano in vigore a decorrere dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A01024

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Congescor»

Estratto determina n. 61/2022 del 26 gennaio 2022

Medicinale: CONCOR COR 1,25, 1,25 mg tabletki powlekane 28 tabletek powlekanych dalla Polonia, con numero di autorizzazione 8589, intestato alla società Merck Sp z o.o. Al. Jerozolimskie 142B 02-305 Warsaw - Polonia e prodotto da P&G Health Austria GmbH & Co. OG Hösslgasse 20 9800 Spittal/Drau, Austria, Merck S.L. Poligono Merck 08100 Mollet del Valles (Barcelona) Spagna e Merck Healthcare KGaA Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt, Germania, con le specificazioni di seguito indicate, valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: BB Farma S.r.l. - viale Europa n. 160 - 21017 Samarate (VA).

Confezione: CONGESCOR «1,25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 042667042 (in base 10) 1F2G7L (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione:

principio attivo: bisoprololo fumarato;

eccipienti: silice colloidale anidra, magnesio stearato, crospovidone, amido di mais pregelatinizzato, amido di mais, cellulosa microcristallina, calcio idrogeno fosfato (anidro);

film di rivestimento: dimeticone, talco, macrogol 400, titanio diossido (E171), ipromellosa.

Officine di confezionamento secondario:

XPO Supply Chain Pharma ITALY S.p.a. - via Amendola n. 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI);

Pricetag EAD - Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov blvd. 1000, Sofia (Bulgaria);

Falorni S.r.l. - via dei Frilli n. 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI);

S.C.F. S.r.l. - via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d'Adda (LO).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

«Congescor» - «1,25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 042667042 (in base 10) 1F2G7L (in base 32);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 4,58;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 7,56.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis* del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Congescor» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Congescor» 1,25 mg 28 compresse rivestite con film in blister PVC/AL - A.I.C. n. 042667042 (in base 10) 1F2G7L (in base 32), è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo in italiano allegato, in quanto il medicinale mantiene la denominazione del Paese di provenienza e con le sole modifiche di cui alla presente determina.

Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale.

L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare di autorizzazione all'importazione parallela (AIP) effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

La società titolare dell'AIP è tenuta a comunicare ogni eventuale variazione tecnica e/o amministrativa, successiva alla presente autorizzazione, che intervenga sia sul medicinale importato che sul medicinale registrato in Italia e ad assicurare la disponibilità di un campione di ciascun lotto del prodotto importato per l'intera durata di validità del lotto. L'omessa comunicazione può comportare la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.

Ogni variazione tecnica e/o amministrativa successiva alla presente autorizzazione che intervenga sia sul medicinale importato che sul medicinale registrato in Italia può comportare, previa valutazione da parte dell'ufficio competente, la modifica, la sospensione o la revoca dell'autorizzazione medesima.

I quantitativi di prodotto finito importati potranno essere posti sul mercato, previo riconfezionamento o rietichettatura, dopo trenta giorni dalla comunicazione della prima commercializzazione, fatta salva ogni diversa determina dell'Agenzia italiana del farmaco.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intenda avvalersi dell'uso complementare di lingue estere deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

La presente autorizzazione viene rilasciata nominativamente alla società titolare dell'AIP e non può essere trasferita, anche parzialmente, a qualsiasi titolo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A00913

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Congescor»

Estratto determina n. 62/2022 del 26 gennaio 2022

Medicinale: CONCOR COR 1,25 1,25 mg tabletki powlekane 56 tabletek powlekanych (2X28) in blister PVC/AL dalla Polonia, con numero di autorizzazione 8589 intestato alla società Merck Sp z o.o. Al. Jerozolimskie 142B 02-305 Warsaw, Polonia e prodotto da P&G Health Austria GmbH & Co. OG Hösslgasse 20 9800 Spittal/Drau, Austria e Merck S.L. Poligono Merck 08100 Mollet del Valles (Barcelona) Spagna e Merck Healthcare KGaA Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt, Germania, con le specificazioni di seguito indicate, valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: BB Farma S.r.l. - viale Europa n. 160 - 21017 Samarate (VA).

Confezione: CONGESCOR «1,25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 042667030 (base 10) 18Q30Q (base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione:

principio attivo: bisoprololo fumarato;

eccipienti: silice colloidale anidra, magnesio stearato, crospovidone, amido di mais pregelatinizzato, amido di mais, cellulosa microcristallina, calcio idrogeno fosfato (anidro);

film di rivestimento: dimeticone, talco, macrogol 400, titanio diossido (E171), ipromellosa.

Officine di confezionamento secondario:

XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.a. - via Amendola n. 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI);

Pricetag EAD - Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov blvd. 1000, Sofia (Bulgaria);

Falorni S.r.l. - via dei Frilli n. 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI);

S.C.F. S.r.l. - via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d'Adda (LO).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

«Congescor» - «1,25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 042667030 (base 10) 18Q30Q (base 32);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 4,58;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 7,56.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis* del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Congescor» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Congescor» 1,25 mg compresse rivestite con film, 28 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 042667030 (base 10) 18Q30Q (base 32), è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo in italiano allegato, in quanto il medicinale mantiene la denominazione del Paese di provenienza e con le sole modifiche di cui alla presente determina.

Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale.

L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare di autorizzazione all'importazione parallela (AIP) effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

La società titolare dell'AIP è tenuta a comunicare ogni eventuale variazione tecnica e/o amministrativa, successiva alla presente autorizzazione, che intervenga sia sul medicinale importato che sul medicinale registrato in Italia e ad assicurare la disponibilità di un campione di ciascun lotto del prodotto importato per l'intera durata di validità del lotto. L'omessa comunicazione può comportare la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.

Ogni variazione tecnica e/o amministrativa successiva alla presente autorizzazione che intervenga sia sul medicinale importato che sul medicinale registrato in Italia può comportare, previa valutazione da parte dell'ufficio competente, la modifica, la sospensione o la revoca dell'autorizzazione medesima.

I quantitativi di prodotto finito importati potranno essere posti sul mercato, previo riconfezionamento o rietichettatura, dopo trenta giorni dalla comunicazione della prima commercializzazione, fatta salva ogni diversa determina dell'Agenzia italiana del farmaco.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intenda avvalersi dell'uso complementare di lingue estere deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

La presente autorizzazione viene rilasciata nominativamente alla società titolare dell'AIP e non può essere trasferita, anche parzialmente, a qualsiasi titolo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A00914

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pantorc»

Estratto determina n. 81/2022 del 26 gennaio 2022

Medicinale:

CONTROLOC 40, 40 mg tabletki dojelitowe 28 tab dalla Polonia, con numero di autorizzazione R/6898, intestato alla società Takeda Pharma Sp. z o.o. l. Prosta 68 00-838 Warszawa e prodotto da Takeda GmbH, Oranienburg Lehnitzstraße 70 - 98 D-16515 Oranienburg - Germania e da Delpharm Novara S.r.l.,via Crosa 86 - 28065 Cerano (NO) - Italia con le specificazioni di seguito indicate, valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore:

New Pharmaschop S.r.l. - Cis Di Nola Isola 1, Torre 1, Int. 120 - 80035 Nola (Na).

Confezione:

«PANTORC» «40 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 043320062 (in base 10) 19B0RY (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa gastroresistente.

Composizione:

principio attivo:

pantoprazolo (come sodio sesquidrato);

eccipienti:

nucleo:

sodio carbonato (anidro);

mannitolo;

crospovidone;

povidone K90;

calcio stearato;

rivestimento:

ipromellosa, povidone K25;

titanio diossido (E171);

ossido di ferro giallo (E172);

glicole propilenico;

acido metacrilico-etilacrilato copolimero (1:1);

polisorbato 80;

sodio laurilsolfato;

trietilcitrato;

inchiostro di stampa:

gommalacca;

ossido di ferro rosso, nero e giallo (E172);

ammoniaca soluzione concentrata.

Officine di confezionamento secondario:

De Salute S.r.l. - via Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR);

S.C.F. S.r.l. - via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda (LO);

Pharma Partners S.r.l. - via E. Strobino, 55/57 - 59100 Prato (PO).

Cassificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

«Pantorc» «40 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 043320062 (in base 10) 19B0RY (in base 32);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (I.V.A. esclusa): euro 8,16;

prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): euro 13,47;

nota AIFA: 1 e 48;

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis* del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Pantorc» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Pantorc» «40 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in blister AL/AL, A.I.C. n. 043320062 (in base 10) 19B0RY (in base 32) è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo in italiano allegato, in quanto il medicinale mantiene la denominazione del Paese di provenienza e con le sole modifiche di cui alla presente determina.

Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale.

L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare di autorizzazione all'importazione parallela (AIP) effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

La società titolare dell'AIP è tenuta a comunicare ogni eventuale variazione tecnica e/o amministrativa, successiva alla presente autorizzazione, che intervenga sia sul medicinale importato che sul medicinale registrato in Italia e ad assicurare la disponibilità di un campione di ciascun lotto del prodotto importato per l'intera durata di validità del lotto. L'omessa comunicazione può comportare la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.

Ogni variazione tecnica e/o amministrativa successiva alla presente autorizzazione che intervenga sia sul medicinale importato che sul medicinale registrato in Italia può comportare, previa valutazione da parte dell'Ufficio competente, la modifica, la sospensione o la revoca dell'autorizzazione medesima.

I quantitativi di prodotto finito importati potranno essere posti sul mercato, previo riconfezionamento o rietichettatura, dopo trenta giorni dalla comunicazione della prima commercializzazione, fatta salva ogni diversa determina dell'Agenzia italiana del farmaco.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intenda avvalersi dell'uso complementare di lingue estere deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

La presente autorizzazione viene rilasciata nominativamente alla società titolare dell'AIP e non può essere trasferita, anche parzialmente, a qualsiasi titolo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A00915

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pantorc»

Estratto determina n. 82/2022 del 27 gennaio 2022

Medicinale:

CONTROLOC 40, 40 mg tabletki dojelitowe 28 tab dalla Polonia con numero di autorizzazione R/6898, intestato alla società Takeda Pharma Sp. z o.o. ul. Prosta 68 00-838 Warszawa e prodotto da Takeda GmbH, Oranienburg Lehnitzstraße 70 - 98 D-16515 Oranienburg - Germania e da Delpharm Novara S.r.l. via Crosa 86- 28065 Cerano (NO) - Italia con le specificazioni di seguito indicate, valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: BB Farma S.r.l., viale Europa, 160 - 21017 Samarate (VA).

Confezione:

«PANTORC» «40 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 041972148 (in base 10) 180WFN (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa gastroresistente.

Composizione:

principio attivo:

pantoprazolo (come sodio sesquidrato);

eccipienti:

nucleo:

sodio carbonato (anidro);

mannitolo;

crospovidone;

povidone K90;

calcio stearato;

rivestimento:

ipromellosa, povidone K25;

titanio diossido (E171);

ossido di ferro giallo (E172);

glicole propilenico;

acido metacrilico-etilacrilato copolimero (1:1);

polisorbato 80;

sodio laurilsolfato;

trietilcitrato;

inchiostro di stampa:

gommalacca;

ossido di ferro rosso, nero e giallo (E172);

ammoniaca soluzione concentrata.

Officine di confezionamento secondario:

Falorni S.r.l. - via dei Frilli, 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI);

Pricetag EAD - Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov blvd. 1000 Sofia (Bulgaria);

S.C.F. S.r.l. - Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO;

XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.a. - Via Amendola, 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

«Pantorc» «40 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 041972148 (in base 10) 180WFN (in base 32);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex-factory* (I.V.A. esclusa): euro 8,16;

prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): euro 13,47;

Nota AIFA: 1 e 48.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha

efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis* del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Pantorc» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Pantorc» «40 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in blister AL/AL - A.I.C n. 041972148 (in base 10) 180WFN (in base 32) è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo in italiano allegato, in quanto il medicinale mantiene la denominazione del Paese di provenienza e con le sole modifiche di cui alla presente determina.

Il foglio illustrativo dovrà riportareil produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale.

L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare di autorizzazione all'importazione parallela (AIP) effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

La società titolare dell'AIP è tenuta a comunicare ogni eventuale variazione tecnica e/o amministrativa, successiva alla presente autorizzazione, che intervenga sia sul medicinale importato che sul medicinale registrato in Italia e ad assicurare la disponibilità di un campione di ciascun lotto del prodotto importato per l'intera durata di validità del lotto. L'omessa comunicazione può comportare la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.

Ogni variazione tecnica e/o amministrativa successiva alla presente autorizzazione che intervenga sia sul medicinale importato che sul medicinale registrato in Italia può comportare, previa valutazione da parte dell'Ufficio competente, la modifica, la sospensione o la revoca dell'autorizzazione medesima.

I quantitativi di prodotto finito importati potranno essere posti sul mercato, previo riconfezionamento o rietichettatura, dopo trenta giorni dalla comunicazione della prima commercializzazione, fatta salva ogni diversa determina dell'Agenzia italiana del farmaco.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C che intenda avvalersi dell'uso complementare di lingue estere deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

La presente autorizzazione viene rilasciata nominativamente alla società titolare dell'AIP e non può essere trasferita, anche parzialmente, a qualsiasi titolo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse.

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C.nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A00916

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pantorc»

Estratto determinazione n. 83/2022 del 26 gennaio 2022

Medicinale:

CONTROLOC 40 mg comprimate gastro-rezistente, 30 comprimate gastro-rezistente dalla Romania, con numero di autorizzazione 4631/2012/29, intestato alla società Takeda GmbH Byk Gulden Strasse 2, 78467, Konstanz, Germany e prodotto da Takeda GmbH, Oranienburg Lehnitzstraße 70 - 98 D-16515 Oranienburg - Germania e Delpharm Novara S.r.l., via Crosa, 86, 28065 Cerano (NO), Italia, con le specificazioni di seguito indicate, valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: BB Farma S.r.l. - Viale Europa, 160 - 21017 Samarate (VA);

Confezione:

PANTORC «40 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 041972163 (in base 10) 180WG3 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa gastroresistente.

Composizione:

principio attivo: pantoprazolo (come sodio sesquidrato);

eccipienti:

nucleo:

sodio carbonato (anidro);

mannitolo;

crospovidone;

povidone K90;

calcio stearato;

rivestimento:

ipromellosa, povidone K25;

titanio diossido (E171);

ossido di ferro giallo (E172);

glicole propilenico;

acido metacrilico-etilacrilato copolimero(1:1);

polisorbato 80;

sodio laurilsolfato;

trietilcitrato;

inchiostro di stampa:

gommalacca;

ossido di ferro rosso, nero e giallo (E172);

ammoniaca soluzione concentrata.

Officine di confezionamento secondario:

Falorni S.r.l. - Via dei Frilli, 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI);

Pricetag EAD - Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov blvd. 1000 Sofia (Bulgaria);

S.C.F. S.r.l. - Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO;

XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.a. - Via Amendola, 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

«Pantorc» «40 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 041972163 (in base 10) 180WG3 (in base 32);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (I.V.A. esclusa): euro 8,16;

prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): euro 13,47;

nota AIFA: 1 e 48.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis* del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Pantorc» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

«Pantorc» «40 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in blister AL/AL, A.I.C. n. 041972163 (in base 10) 180WG3 (in base 32) è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo in italiano allegato, in quanto il medicinale mantiene la denominazione del Paese di provenienza e con le sole modifiche di cui alla presente determina.

Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale.

L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare di autorizzazione all'importazione parallela (AIP) effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

La società titolare dell'AIP è tenuta a comunicare ogni eventuale variazione tecnica e/o amministrativa, successiva alla presente autorizzazione, che intervenga sia sul medicinale importato che sul medicinale registrato in Italia e ad assicurare la disponibilità di un campione di ciascun lotto del prodotto importato per l'intera durata di validità del lotto. L'omessa comunicazione può comportare la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.

Ogni variazione tecnica e/o amministrativa successiva alla presente autorizzazione che intervenga sia sul medicinale importato che sul medicinale registrato in Italia può comportare, previa valutazione da parte dell'Ufficio competente, la modifica, la sospensione o la revoca dell'autorizzazione medesima.

I quantitativi di prodotto finito importati potranno essere posti sul mercato, previo riconfezionamento o rietichettatura, dopo trenta giorni dalla comunicazione della prima commercializzazione, fatta salva ogni diversa determina dell'Agenzia italiana del farmaco.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intenda avvalersi dell'uso complementare di lingue estere deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

La presente autorizzazione viene rilasciata nominativamente alla società titolare dell'AIP e non può essere trasferita, anche parzialmente, a qualsiasi titolo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A00917

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pantorc»

Estratto determina n. 84/2022 del 26 gennaio 2022

Medicinale:

CONTROLOC 20 mg comprimate gastro-rezistente, 30 comprimate gastro-rezistente dalla Romania, con numero di autorizzazione 4630/2012/34, intestato alla società Takeda GmbH Byk Gulden Strasse 2, 78467, Konstanz, Germany e prodotto da Takeda GmbH, Oranienburg Lehnitzstraße 70 - 98 D-16515 Oranienburg - Germania e Delpharm Novara S.r.l. via Crosa, 86, 28065 Cerano (NO), Italia, con le specificazioni di seguito indicate, valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: BB Farma S.r.l., viale Europa, 160 - 21017 Samarate (VA).

Confezione:

PANTORC «20 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 041972151 (in base 10) 180WFR (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa gastroresistente.

Composizione:

principio attivo:

pantoprazolo (come sodio sesquidrato);

nucleo:

sodio carbonato (anidro);

mannitolo;

crospovidone;

povidone K90;

calcio stearato.

rivestimento:

ipromellosa, povidone K25;

titanio diossido (E171);

ossido di ferro giallo (E172);

glicole propilenico;

acido metacrilico-etilacrilato copolimero (1:1);

polisorbato 80;

sodio laurilsolfato;

trietilcitrato;

inchiostro di stampa:

gommalacca;

ossido di ferro rosso, nero e giallo (E172);

ammoniaca soluzione concentrata.

Officine di confezionamento secondario:

Falorni S.r.l., via dei Frilli, 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI);

Pricetag EAD - Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov blvd. 1000 Sofia (Bulgaria);

S.C.F. S.r.l. - Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO;

XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.a., via Amendola, 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

PANTORC «20 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 041972151 (in base 10) 180WFR (in base 32);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (I.V.A. esclusa): euro 4,41;

prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): euro 7,28.

nota AIFA: 1 e 48.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis* del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Pantorc» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

«Pantorc» «20 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 041972151 (in base 10) 180WFR (in base 32) è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo in italiano allegato, in quanto il medicinale mantiene la denominazione del Paese di provenienza e con le sole modifiche di cui alla presente determina.

Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale.

L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare di autorizzazione all'importazione parallela (AIP) effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

La società titolare dell'AIP è tenuta a comunicare ogni eventuale variazione tecnica e/o amministrativa, successiva alla presente autorizzazione, che intervenga sia sul medicinale importato che sul medicinale registrato in Italia e ad assicurare la disponibilità di un campione di ciascun lotto del prodotto importato per l'intera durata di validità del lotto. L'omessa comunicazione può comportare la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.

Ogni variazione tecnica e/o amministrativa successiva alla presente autorizzazione che intervenga sia sul medicinale importato che sul medicinale registrato in Italia può comportare, previa valutazione da parte dell'Ufficio competente, la modifica, la sospensione o la revoca dell'autorizzazione medesima.

I quantitativi di prodotto finito importati potranno essere posti sul mercato, previo riconfezionamento o rietichettatura, dopo trenta giorni dalla comunicazione della prima commercializzazione, fatta salva ogni diversa determina dell'Agenzia italiana del farmaco.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intenda avvalersi dell'uso complementare di lingue estere deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

La presente autorizzazione viene rilasciata nominativamente alla società titolare dell'AIP e non può essere trasferita, anche parzialmente, a qualsiasi titolo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A00918

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pantorc»

Estratto determina n. 85/2022 del 26 gennaio 2022

Medicinale:

CONTROLOC 40 mg comprimate gastro-rezistente, 30 comprimate gastro-rezistente dalla Romania, con numero di autorizzazione 4631/2012/29, intestato alla società Takeda GmbH Byk Gulden Strasse 2, 78467, Konstanz, Germany e prodotto da Takeda GmbH, Oranienburg Lehnitzstraße 70 - 98 D-16515 Oranienburg - Germania e Delpharm Novara S.r.l. via Crosa n. 86, 28065 Cerano (NO), Italia, con le specificazioni di seguito indicate, valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farma 1000 S.r.l., via Camperio Manfredo n. 9, 20123 Milano.

Confezione:

PANTORC «40 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 043159108 (in base 10) 1953L4 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa gastroresistente

Composizione:

principio attivo:

pantoprazolo (come sodio sesquidrato)

eccipienti

nucleo:

sodio carbonato (anidro),

mannitolo,

crospovidone,

povidone K90,

calcio stearato.

Rivestimento:

ipromellosa,

povidone K25,

titanio diossido (E171),

ossido di ferro giallo (E172),

glicole propilenico,

acido metacrilico-etilacrilato copolimero (1:1),

polisorbato 80,

sodio laurilsolfato,

trietilcitrato

inchiostro di stampa:

gommalacca,

ossido di ferro rosso, nero e giallo (E172),

ammoniaca soluzione concentrata.

Officine di confezionamento secondario:

Falorni S.r.l., via dei Frilli n. 25, 50019 Sesto Fiorentino (FI);

S.C.F. S.r.l., via F. Barbarossa n. 7 , 26824 Cavenago D'Adda - LO;

XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.a., via Amendola n. 1, 20049 Caleppio di Settala (MI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

«Pantorc» 40 mg compresse gastroresistenti 28 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 043159108 (in base 10) 1953L4 (in base 32);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex-factory* (I.V.A. esclusa): euro 8,16;

prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): euro 13,47;

nota AIFA: 1 e 48.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis* del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Pantorc» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Pantorc» «40 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 043159108 (in base 10) 1953L4 (in base 32) è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo in italiano allegato, in quanto il medicinale mantiene la denominazione del Paese di provenienza e con le sole modifiche di cui alla presente determina.

Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale.

L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare di autorizzazione all'importazione parallela (AIP) effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

La società titolare dell'AIP è tenuta a comunicare ogni eventuale variazione tecnica e/o amministrativa, successiva alla presente autorizzazione, che intervenga sia sul medicinale importato che sul medicinale registrato in Italia e ad assicurare la disponibilità di un campione di ciascun lotto del prodotto importato per l'intera durata di validità del lotto. L'omessa comunicazione può comportare la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.

Ogni variazione tecnica e/o amministrativa successiva alla presente autorizzazione che intervenga sia sul medicinale importato che sul medicinale registrato in Italia può comportare, previa valutazione da parte dell'ufficio competente, la modifica, la sospensione o la revoca dell'autorizzazione medesima.

I quantitativi di prodotto finito importati potranno essere posti sul mercato, previo riconfezionamento o rietichettatura, dopo trenta giorni dalla comunicazione della prima commercializzazione, fatta salva ogni diversa determina dell'Agenzia italiana del farmaco.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intenda avvalersi dell'uso complementare di lingue estere deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

La presente autorizzazione viene rilasciata nominativamente alla società titolare dell'AIP e non può essere trasferita, anche parzialmente, a qualsiasi titolo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A00919

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Serpax»

Estratto determina AAM/PPA n. 105/2022 del 2 febbraio 2022

Si autorizzano le seguenti variazioni, relativamente al medicinale «SERPAX» (A.I.C. n. 020835), per le forme e confezioni autorizzate all' immissione in commercio in Italia:

n. 2 variazioni di tipo II, C.I.4: modifica stampati per adeguamento al *Company core data sheet* aggiornato al 1° luglio 2018.

Si autorizzano pertanto le modifiche ai seguenti paragrafi n. 4.4, 5.1 e 5.2 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e relative sezioni del foglio illustrativo:

viene inserita l'avvertenza sui disturbi della tiroide («I disturbi della tiroide sono influenzati da più fattori (ad es. genere, età, predisposizione genetica e concomitante terapia sostitutiva con levotiroxina) che nella pratica clinica possono condizionare la cinetica e la dinamica di oxazepam».);

modulazione del sistema Gaba e dei meccanismi adattativi rispetto all'età, al dosaggio dell'oxazepam e relazioni con l'aumento dell'incidenza e dell'intensità della tossicità a carico del sistema nervoso centrale;

aggiornamento dei dati di cinetica: Vd e t/2;

viene eliminata la specifica «Perdita o lutto» nelle avvertenze speciali e precauzioni d'impiego;

modifiche editoriale/correzione del refuso da ipo ad iper tiroidismo come da referenza (Sonne et al., 1990);

aggiornamento indirizzo mail AIFA per segnalazione reazioni avverse.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Codici pratica: VN2/2020/305.

Titolare A.I.C.: Meda Pharma S.p.a. (codice SIS 0020).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A00936

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zaranny»

Estratto determina AAM/PPA n. 110/2022 del 2 febbraio 2022

Si autorizza la seguente variazione relativamente al medicinale ZARANNY (A.I.C. 045951) per le seguenti forme farmaceutiche e confezioni autorizzate all' immissione in commercio in Italia:

A.I.C.: 045951011 - «180 mg cerotto medicato» 5 cerotti in bustina in PAP/PE/AL/EMAA;

A.I.C.: 045951023 - «180 mg cerotto medicato» 10 cerotti in bustina in PAP/PE/AL/EMAA;

tipo II, C.I.2.b: modifica stampati per adeguamento al prodotto di riferimento «Flector 180 mg cerotto medicato», autorizzato in Italia.

Si autorizzano pertanto le modifiche ai paragrafi n. 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 5.1 e 5.2 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti sezioni del foglio illustrativo e dell'etichettatura.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Codice pratica: VC2/2021/285.

Numero procedure: IT/H/0562/001/II/006.

Titolare A.I.C.: Miat S.p.a. (codice SIS 3984).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo ed all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A00937

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali n. 1 del 31 gennaio 2022

Il testo integrale della deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali n. 1 del 31 gennaio 2022 del Comitato nazionale, recante: «Modifiche alla deliberazione n. 3 del 24 giugno 2020: "Iscrizione all'Albo delle carrozzerie mobili. Modifiche alla deliberazione n. 6 del 9 settembre 2014 e alla deliberazione n. 3 del 22 febbraio 2017."» è consultabile al seguente indirizzo http://www.albonazionalegestoriambientali.it/

22A00968

Deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali n. 2 del 31 gennaio 2022

Il testo integrale della deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali n. 2 del 31 gennaio 2022 del Comitato nazionale, recante: «Modello di attestazione dell'idoneità dei veicoli/carrozzerie mobili redatta ai sensi dell'art. 15, comma 4, lettera *b)*, del decreto ministeriale 3 giugno 2014, n. 120, da soggetti non appartenenti all'Unione europea e non in possesso di autorizzazione a soggiornare nel territorio italiano.» è consultabile al seguente indirizzo http://www.albonazionalegestoriambientali.it/

22A00967
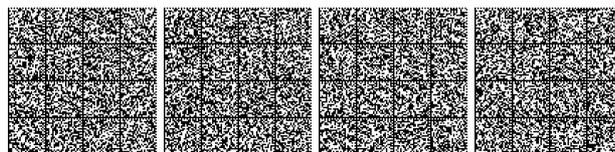
Deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali n. 14 del 21 dicembre 2021

Il testo integrale della deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali n. 14 del 21 dicembre 2021 del Comitato nazionale, recante: «Definizione del modello unico e dei contenuti del formulario di trasporto rifiuti ai sensi dell'art. 230, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006.» è consultabile al seguente indirizzo http://www.albonazionalegestoriambientali.it/

22A00969

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 27319/21 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti in data 19 novembre 2021.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0001010/ING-L-209 del 1° febbraio 2022 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 27319/21 adottata dal consiglio di amministrazione della INARCASSA in data 19 novembre 2021, concernente la determinazione del tasso di capitalizzazione, per l'anno 2021, per le pensioni in totalizzazione di cui all'art. 4, comma 3, lettera *b)*, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42.

22A00992

Approvazione della delibera n. 280/2021 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti in data 16 novembre 2021.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0001013/GEO-L-176 del 1° febbraio 2022 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 280/2021 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa geometri in data 16 novembre 2021, concernente la determinazione del tasso annuo di capitalizzazione dei contributi ai fini della totalizzazione, di cui all'art. 4, comma 3, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 42/2006, per l'anno 2021.

22A00993

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Pubblicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2319 della Commissione del 21 dicembre 2021 di approvazione delle modifiche unionali al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Terre Tollesi»/«Tullum» (DOP) e del relativo disciplinare consolidato.

Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 462 del 28 dicembre 2021 è stato pubblicato il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2319 della Commissione del 21 dicembre 2021, con il quale sono state approvate le modifiche unionali alla denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Terre Tollesi» / «Tullum» (DOP).

Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Terre Tollesi» / «Tullum», consolidato con le modifiche approvate con il citato regolamento di esecuzione (UE) 2021/2319, è pubblicato:

a) nel sistema di informazione della Commissione europea accessibile al pubblico «eAmbrosia - registro delle indicazioni geografiche dell'UE», al seguente link:

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/geographical-indications-register/

b) sul sito internet del Ministero, all'apposita sezione «Qualità - Vini DOP e IGP - Disciplinari di produzione», ovvero al seguente link:

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4625

A decorrere dalla data di entrata in vigore del richiamato regolamento (UE) 2021/2319 (ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 28 dicembre 2021), le relative modifiche unionali del disciplinare di produzione della denominazione di origine dei vini «Terre Tollesi» / «Tullum» (DOP) sono applicabili nel territorio dell'Unione europea, nonché nel territorio dei Paesi terzi con i quali l'Unione europea ha stipulato appositi accordi.

22A00970

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 1° febbraio 2022 del Ministero dell'interno, recante: «Approvazione delle modalità di istanza per l'assegnazione, nell'anno 2022, del contributo agli enti locali per la copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad opere pubbliche.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 32 dell'8 febbraio 2022).

In calce al decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 54, seconda colonna, dopo la data e la firma del direttore centrale, è stato omesso, per mero errore materiale, l'allegato qui di seguito riportato: «

Dipartimento Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale per la Finanza Locale

RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO ERARIALE ANNO 2022 PER SPESA DI PROGETTAZIONE RELATIVA AD INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA

TIPO ENTE

CODICE ENTE BDAP

VISTO l'articolo 1, commi da 51 a 58 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (in S.O. n. 45/L alla G.U. n. 304 del 30 dicembre 2019) e successive modifiche ed integrazioni, che ha previsto un contributo agli enti locali per la spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;

VISTO il comma 53-bis, del citato articolo 1 della legge n. 160 del 2019, introdotto dall'articolo 1, comma 415, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il quale per i contributi relativi all'anno 2022 fissa al 15 marzo 2022, il termine perentorio entro cui gli enti locali comunicano le richieste di contributo;

CONSIDERATO gli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di false dichiarazioni;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno approvativo del presente modello.

DICHIARA

ai sensi dell'articolo 1, comma 51, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, e successive modifiche ed integrazioni:

- l'avvenuto adempimento alla trasmissione alla banca dati BDAP (di cui all'art. 18, comma 2 del d.lgs. 118/2011) dei documenti contabili di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) ed e), e all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2016, riferiti al rendiconto 2020;
- che i contributi, di seguito richiesti e riferiti ad interventi su immobili pubblici, riguardano immobili pubblici di cui questo ente ha la proprietà o il possesso;
- che i contributi, di seguito richiesti, non sono superiori all'importo della progettazione individuato ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 174 del 27 luglio 2016, e successive modificazioni, ai fini della determinazione dei corrispettivi;
- che la progettazione – oggetto di richiesta di contributo – si riferisce, nell'ambito della pianificazione degli enti locali, a un intervento compreso negli strumenti programmatori del medesimo ente locale o in altro strumento di programmazione;
- che, nel caso di CUP lavori, nel medesimo CUP è presente il quadro economico dal quale si evince la presenza delle spese di progettazione.

CHIEDE

ai sensi dell'articolo 1, comma 51, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, e successive modifiche ed integrazioni, il contributo per l'anno 2022, per interventi di seguito specificati:

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
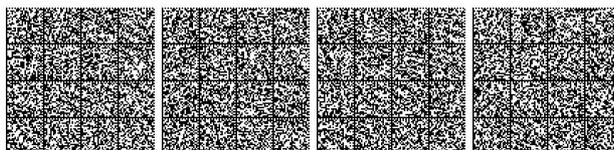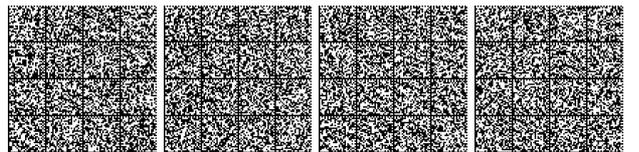
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all’Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

Per l’estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall’attivazione da parte dell’Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.